

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 12 settembre 2015

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE PIEMONTE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 luglio 2015, n. 4/R.

Regolamento regionale recante: «Ulteriori modifiche al regolamento regionale 20 settembre 2011, n. 8 (Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009 n. 4)». (15R00395) Pag. 1

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 7 aprile 2015, n. 13.

Attuazione dell'articolo 118, quarto comma, della Costituzione: norme per la promozione della cittadinanza umanitaria attiva. (15R00299) Pag. 7

LEGGE REGIONALE 7 aprile 2015, n. 14.

Azioni regionali a sostegno delle cooperative di comunità. (15R00300) Pag. 8

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

LEGGE PROVINCIALE 6 marzo 2015, n. 3.

Approvazione del rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2013. (15R00400) Pag. 10

LEGGE PROVINCIALE 6 marzo 2015, n. 4.

Modificazioni dell'articolo 16 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, in materia di addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per i titolari di reddito da pensione, e modificazioni dell'articolo 16-bis della legge provinciale sulla promozione turistica 2002, in materia di imposta provinciale di soggiorno. (15R00401) Pag. 11

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 5 giugno 2015, n. 15.

Modifiche del regolamento su macchine, impianti e apparecchi soggetti a verifiche periodiche. (15R00339) Pag. 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 5 giugno 2015, n. 16.

Macchine, impianti ed apparecchi soggetti a verifiche periodiche. (15R00353) Pag. 15



**REGIONE AUTONOMA
FRIULI-VENEZIA GIULIA**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 6 maggio
2015, n. **086/Pres.**

Regolamento concernente la disciplina delle modalità e dei criteri per la concessione e per l'erogazione dei finanziamenti regionali di cui al comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 (Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo

sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia), ai sensi dell'articolo 10, comma 4 della legge regionale 21/2006. (15R00330)

Pag. 18

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 16 luglio 2015, n. **10.**

Collegato alla legge comunitaria regionale 2015 - Abrogazioni di leggi, regolamenti e singole disposizioni normative regionali. (15R00369) ..

Pag. 22



REGIONE PIEMONTE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 luglio 2015, n. 4/R.

Regolamento regionale recante: «Ulteriori modifiche al regolamento regionale 20 settembre 2011, n. 8 (Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009 n. 4)».

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 27 Supplemento - S2 - del 9 luglio 2015)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4;

Visti i regolamenti regionali 20 settembre 2011, n. 8/R e 21 febbraio 2013, n. 2/R;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 49-1702 del 6 luglio 2015;

EMANA
il seguente regolamento

Regolamento regionale recante: «Ulteriori modifiche al regolamento regionale 20 settembre 2011, n. 8 (Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009 n. 4)».

Art. 1.

Modifiche all'articolo 2 del regolamento regionale 8 dicembre 2011, n. 8/R

1. Alla lettera *c*) del comma 2 dell'articolo 2 del regolamento regionale 20 settembre 2011 n. 8/R (Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009 n. 4 «Gestione e promozione economica delle foreste». Abrogazione dei regolamenti regionali 15 febbraio 2010, n. 4/R, 4 novembre 2010, n. 17/R, 3 agosto 2011, n. 5/R), come modificato dal regolamento 21 febbraio 2013, n. 2/R, dopo la parola: «abilitati» sono inserite le seguenti: «con le procedure di cui all'articolo 6».

Art. 2.

Modifiche all'articolo 3 del regolamento regionale 8 dicembre 2011, n. 8/R

1. Al comma 2 dell'articolo 3 del r.r. 8/R/2011 la parola: «alla» è sostituita dalla seguente: «della».

2. Alla lettera *b*) del comma 2 dell'articolo 3 del r.r. 8/R/2011 le parole: «agli articoli 5 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 6».

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 3 del r.r. 8/R/2011, è inserito il seguente: «3-bis. A partire dal 1° settembre 2017 le comunicazioni e le istanze di autorizzazione sono compilate esclusivamente per via telematica.».

Art. 3.

Sostituzione dell'articolo 4 del regolamento regionale 8 dicembre 2011, n. 8/R

1. L'articolo 4 del r.r. 8/R/2011 è sostituito dal seguente: «Art. 4 (*Comunicazione semplice*). - 1. Per gli interventi selvicolturali finalizzati all'autoconsumo del proprietario, del possessore o dell'acquirente del bosco in piedi fino a 150 quintali per anno solare non è richiesta la comunicazione semplice.

2. Indipendentemente dall'estensione dell'intervento non è richiesta la comunicazione semplice per i seguenti interventi selvicolturali:

a) ripuliture e sfolli;

b) abbattimento e sgombero di piante morte o schiantate da eventi atmosferici.

3. Anche per agevolare la raccolta delle informazioni ai sensi del regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 «European Timber Regulation» (EUTR), la comunicazione semplice è richiesta per:

a) interventi selvicolturali eseguiti su una superficie inferiore a 5 ettari;

b) interventi previsti dai piani forestali aziendali e da altri strumenti di pianificazione forestale approvati dalla Giunta regionale;

c) interventi selvicolturali all'interno delle tartufaie controllate indicati nel provvedimento di riconoscimento di cui all'articolo 5, comma 2 della legge regionale 25 giugno 2008, n. 16 (Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale).

4. Qualora l'esecutore degli interventi sia una ditta iscritta all'albo delle imprese forestali di cui all'articolo 31 della l.r. 4/2009, il cui titolare o almeno un addetto legato alla stessa in modo stabile ed esclusivo abbia conseguito la qualifica professionale di operatore forestale, la superficie di cui al comma 3, lettera *a*) è elevata a 10 ettari.

5. La comunicazione è presentata prima dell'inizio dei lavori.


6. Gli interventi segnalati mediante comunicazione semplice devono essere ultimati entro due anni dalla data della comunicazione stessa.

7. Allo scopo di attestare l'effettuazione di impianti di arboricoltura da legno in assenza di contributo pubblico, gli esecutori possono presentare una comunicazione semplice contenente i seguenti dati:

a) dati anagrafici completi e recapiti del proprietario conduttore;

b) dati catastali e superficie dell'area interessata all'impianto;

c) elenco delle specie relativo al numero di piante utilizzate.».



Art. 4.

*Sostituzione dell'articolo 6 del regolamento regionale
8 dicembre 2011, n. 8/R*

1. L'articolo 6 del r.r. 8/R/2011 è sostituito dal seguente: «Art. 6 (*Autorizzazione con progetto di intervento*). – 1. È presentata una richiesta di autorizzazione accompagnata da un progetto di intervento per:

a) interventi che superano le soglie di cui all'articolo 4;

b) utilizzazioni di boschi di proprietà pubblica che interessino superfici superiori a 0,5 ettari;

c) interventi di cui agli articoli 12 e 41 che interessino superfici superiori ad un ettaro.

2. Il progetto di intervento, conforme ai contenuti del modello di cui all'Allegato I è redatto da un tecnico forestale abilitato.

3. Entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, l'intervento si intende autorizzato senza necessità di provvedimenti espressi da parte della Regione.

4. Entro lo stesso termine, la Regione può chiedere integrazioni, formulare prescrizioni o negare l'autorizzazione con provvedimento espresso.

5. L'autorizzazione regionale ha validità di tre anni dalla data del rilascio, fatto salvo il caso di progetti che prevedono esplicitamente la programmazione pluriennale degli interventi, per i quali la durata dell'autorizzazione può essere estesa fino a un massimo di 5 anni.

6. Con le stesse modalità di cui ai collimi 3 e 4 possono essere autorizzate istanze di variante e di proroga fino ad 1 anno.

7. Entro sessanta giorni dalla conclusione dell'intervento è trasmessa alla struttura regionale competente la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori, redatta da un tecnico forestale abilitato.»

Art. 5.

*Sostituzione dell'articolo 7 del regolamento regionale
8 dicembre 2011, n. 8/R*

1. L'articolo 7 del r.r. 8/R/2011 è sostituito dal seguente: «Art. 7 (*Procedure per la realizzazione di interventi selvicolturali nei siti della rete Natura 2000 e nelle aree protette*) – 1. Nei siti della rete Natura 2000 e nelle aree protette, gli interventi selvicolturali rispettivamente conformi alle misure di conservazione di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 54-7409 del 7 aprile 2014, come modificata dalla d.g.r. n. 22-368 del 29 settembre 2014, o a misure sito-specifiche o a piani di gestione dei singoli siti, e all'articolo 30 che riguardano superfici inferiori a 0,5 ettari, per singola proprietà e per anno solare, sono eseguiti previa comunicazione semplice di cui all'articolo 4. In tutti gli altri casi si applicano i commi 2 e 3.

2. Gli interventi selvicolturali ricadenti nei siti della rete Natura 2000 sono realizzati applicando le seguenti procedure:

a) in presenza di strumenti di pianificazione forestale sottoposti a procedura di valutazione di incidenza ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche):

1) gli interventi selvicolturali previsti dagli strumenti di pianificazione forestale non richiedono ulteriore procedura di valutazione di incidenza e sono soggetti alla comunicazione semplice di cui all'articolo 4;

2) gli interventi selvicolturali non previsti dagli strumenti di pianificazione forestale sono soggetti alle procedure di cui all'articolo 6 e richiedono la procedura di valutazione di incidenza;

b) in presenza di strumenti di pianificazione forestale non sottoposti a procedura di valutazione di incidenza:

1) gli interventi selvicolturali previsti dagli strumenti di pianificazione forestale eseguiti nel rispetto delle misure di conservazione di cui alla d.g.r. n. 54-7409 del 7 aprile 2014, o di misure sito-specifiche o di piani di gestione dei singoli siti, sono soggetti alla comunicazione semplice di cui all'articolo 4;

2) gli interventi selvicolturali diversi da quelli di cui al punto 1 sono soggetti alle procedure di cui all'articolo 6 e richiedono la procedura di valutazione di incidenza;

c) in assenza di strumenti di pianificazione forestale:

1) gli interventi selvicolturali eseguiti nel rispetto delle misure di conservazione di cui alla d.g.r. n. 54-7409 del 7 aprile 2014, o di misure sito-specifiche o di piani di gestione dei singoli siti, sono soggetti alle procedure previste dagli articoli 4 o 6;

2) gli interventi selvicolturali diversi da quelli di cui al punto 1 sono soggetti alle procedure previste dagli articoli 406 e richiedono la procedura di valutazione di incidenza.

3. Gli interventi in boschi localizzati in aree protette non facenti parte della Rete Natura 2000 sono realizzati applicando le seguenti procedure:

a) in presenza di strumenti di pianificazione forestale, gli interventi selvicolturali previsti dagli stessi sono soggetti alla comunicazione semplice di cui all'articolo 4, quelli non previsti sono soggetti alle procedure di cui all'articolo 6;

b) in assenza di strumenti di pianificazione forestale:

1) gli interventi selvicolturali eseguiti nel rispetto delle misure di conservazione di cui all'articolo 30 sono soggetti alle procedure previste dagli articoli 4 o 6;

2) gli interventi selvicolturali diversi da quelli di cui al punto 1 sono soggetti alla richiesta di autorizzazione corredata da progetto di cui all'articolo 6.

4. Preventivamente alla comunicazione semplice di cui all'articolo 4, gli enti di gestione delle aree protette o i soggetti gestori dei siti o, in loro assenza, la struttura regionale competente in materia di aree protette e siti della rete Natura 2000, hanno la facoltà di provvedere, ove richiesto dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, alla contrassegnatura delle piante, nonché alla definizione delle vie di esbosco.



5. Per gli interventi soggetti all'articolo 6, gli enti di gestione dell'area protetta, i soggetti gestori dei siti o, in loro assenza, la struttura regionale competente in materia di aree protette e siti della rete Natura 2000, emana eventuali pareri o prescrizioni che comunica alla struttura regionale competente in materia forestale, unitamente al giudizio di incidenza, ove previsto. I pareri, le prescrizioni ed il giudizio concorrono alla formulazione dei provvedimenti in merito all'esecuzione degli interventi.

6. Gli strumenti di pianificazione con valenza forestale specifici delle aree protette vigenti e le relative procedure restano in vigore fino alla loro scadenza o revisione. I relativi interventi selvicolturali sono soggetti alla comunicazione semplice di cui all'articolo 4 a cura dell'ente di gestione dell'area protetta.»

Art. 6.

Sostituzione dell'articolo 9 del regolamento regionale 8 dicembre 2011, n. 8/R

1. L'articolo 9 del r.r. 8/R/2011 è sostituito dal seguente: «Art. 9 (*Assegno al taglio*). – 1. Nei tagli di utilizzazione delle fustaie interessanti superfici superiori ai 5.000 metri quadrati o dieci alberi, le piante da prelevare devono essere assegnate con bollo di vernice sul fusto e al piede in posizione non asportabile a partire dalla classe diametrica dei 20 centimetri; dai 30 centimetri devono essere numerate, martellate su apposite specchiature praticate al piede e assegnate con bollo di vernice sul fusto. Tale disposizione si applica anche alle piante morte in piedi.

2. Nei tagli di utilizzazione dei boschi a governo misto interessanti superfici superiori a 1 ettaro è previsto l'assegno al taglio secondo modalità definite dal tecnico forestale abilitato.

3. Su proprietà pubblica, sia negli interventi di conversione sia nei tagli intercalari, è obbligatoria la contrassegnatura per aree campione rappresentative secondo modalità definite dal tecnico forestale abilitato.

4. Su proprietà pubblica, nei tagli di utilizzazione dei cedui è obbligatoria la contrassegnatura sul fusto e al piede dei soggetti da rilasciare.

5. Su proprietà privata, ai tagli intercalari, alle conversioni e alle utilizzazioni dei cedui ricadenti nelle procedure di cui all'articolo 6 si applicano rispettivamente le modalità di assegno previste nei commi 3 e 4.

6. Le piante destinate al taglio per la realizzazione delle vie di esbosco sono assegnate in conformità al presente articolo.

7. Le operazioni di assegno al taglio sono effettuate esclusivamente da tecnici forestali abilitati.

8. Gli interventi di cui all'articolo 12 non richiedono l'assegno al taglio.»

Art. 7.

Modifiche all'articolo 12 del regolamento regionale 8 dicembre 2011, n. 8/R

1. Il comma 3 dell'articolo 12 del r.r. 8/R/2011 è sostituito dal seguente: «3. Per gli interventi di cui al comma 2 è obbligatoria la messa a dimora di specie autoctone adatte alla stazione e di provenienza idonea di cui all'Allegato C, tabella I.»

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 12 del r.r. 8/R/2011 è aggiunto, infine, il seguente: «3-bis. L'obbligo di messa a dimora è derogato qualora sia già presente rinnovazione naturale affermata.»

Art. 8.

Modifiche all'articolo 17 del regolamento regionale 8 dicembre 2011, n. 8/R

1. Al comma 5 dell'articolo 17 del r.r. 8/R/2011 le parole: «previa comunicazione semplice di cui all'articolo 4» sono soppresse.

Art. 9.

Modifiche all'articolo 18 del regolamento regionale 8 dicembre 2011, n. 8/R

1. Al comma 1 dell'articolo 18 del r.r. 8/R/2011 dopo le parole: «boschi cedui», sono inserite le seguenti: «, nei robinieti e nei castagneti».

2. Dopo il comma 2, dell'articolo 18 del r.r. 8/R/2011 è inserito il seguente: «2-bis. Il taglio della componente a fustaia del governo misto deve essere eseguito contemporaneamente al taglio della componente a ceduo».

3. Le lettere a) ed e) del comma 5 dell'articolo 18 del r.r. 8/R/2011, sono sostituite dalle seguenti:

- a) interventi in fustaia;
- e) ripuliture e sfolli».

Art. 10.

Modifiche all'articolo 19 del regolamento regionale 8 dicembre 2011, n. 8/R

1. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 19 del r.r. 8/R/2011 dopo la parola: «castagneti», è inserita la seguente: «, robinieti».

Art. 11.


Sostituzione dell'articolo 20 del regolamento regionale 8 dicembre 2011, n. 8/R

1. L'articolo 20 del r.r. 8/R/2011 è sostituito dal seguente: «Art. 20 (*Turni massimi*). — 1. È vietata la conversione a ceduo dei boschi governati a fustaia, dei boschi a governo misto, dei boschi cedui avviati a fustaia e di quelli con età superiore ai 40 anni, esclusi in quest'ultimo caso i cedui delle specie di cui all'articolo 20 comma 1, lettera a) della l.r. 4/2009.»

Art. 12.

Modifiche all'articolo 21 del regolamento regionale 8 dicembre 2011, n. 8/R

1. Il comma 1 dell'articolo 21 del r.r. 8/R/2011 è sostituito dal seguente: «1. Nelle fustaie trattate a taglio a scelta culturale i valori minimi assoluti da rilasciare per ettaro non devono essere inferiori a 90 metri cubi e il taglio non può superare il 40 per cento della provvigione.»



2. Al comma 4 dell'articolo 21 del r.r. 8/R/2011 la parola: «culturale» è sostituita dalla seguente: «colturale».

Art. 13.

Sostituzione dell'articolo 22 del regolamento regionale 8 dicembre 2011, n. 8/R

1. L'articolo 22 del r.r. 8/R/2011 è sostituito dal seguente: «Art. 22 (*Tagli intercalari*). — 1. I tagli intercalari sono eseguiti rilasciando una copertura minima a fine intervento non inferiore al 50 per cento.

2. Il taglio di conversione a fustaia è assimilato ai tagli intercalari.».

Art. 14.

Inserimento dell'articolo 26-bis nel regolamento regionale 8 dicembre 2011, n. 8/R

1. Dopo l'articolo 26 del r.r. 8/R/2011 è inserito il seguente: «Art. 26-bis (*Interventi nei cedui invecchiati*). — 1. Gli interventi in boschi cedui non a regime o già sottoposti a taglio di avviamento, per cui vige il divieto di cui all'articolo 20, comma 1, lettera a) della l.r. 4/2009, sono assimilati, in relazione alla struttura del popolamento, ai tagli intercalari o di maturità della fustaia coetanea o al taglio a scelta colturale della fustaia disetanea.».

Art. 15.

Modifiche all'articolo 27 del regolamento regionale 8 dicembre 2011, n. 8/R

1. Al comma 3 dell'articolo 27 del r.r. 8/R/2011 le parole: «di latifoglie» sono soppresse.

Art. 16.

Modifiche all'articolo 29 del regolamento regionale 8 dicembre 2011, n. 8/R

1. Il comma 2 dell'articolo 29 del r.r. 8/R/2011 è sostituito dal seguente: «2. Oltre il trentesimo anno dall'inizio della colonizzazione spontanea senza che siano stati effettuati interventi selvicolturali che conducano a diverse forme di governo, i boschi di neoformazione di aceri, frassino maggiore, faggio e querce, esclusa la roverella, devono essere gestiti a fustaia.».

Art. 17.

Sostituzione dell'articolo 30 del regolamento regionale 8 dicembre 2011, n. 8/R

1. L'articolo 30 del r.r. 8/R/2011 è sostituito dal seguente: «Art. 30 (*Misure di conservazione per i boschi inseriti in aree protette non facenti parte di siti della rete Natura 2000*). — 1. Per i boschi inseriti in aree protette non facenti parte di siti della rete Natura 2000 gli strumenti di pianificazione con valenza forestale definiscono, sulla base di specifici motivi di tutela, le norme particolari per la conservazione della biodiversità.

2. Fino all'approvazione degli strumenti di cui al comma 1, ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, le misure di conservazione per la tutela della biodiversità sono così definite

a) i cedui a regime di querceti di rovere e cerrete sono gestiti a governo misto o convertiti a fustaia;

b) nei cedui delle categorie forestali costituenti habitat di interesse comunitario l'estensione massima delle tagliate è di 2 ettari, con il rilascio di almeno il 25 per cento di copertura;

c) nei robinieti e nei castagneti l'estensione massima delle tagliate è di 5 ettari e la copertura minima da rilasciare è del 25 per cento;

d) nel governo misto, nei tagli intercalari e di conversione per le categorie forestali costituenti habitat di interesse comunitario l'estensione massima delle tagliate è di 5 ettari;

e) non è ammesso il trattamento a tagli successivi uniformi per estensioni maggiori di 3 ettari accorpati;

f) i tagli nelle aree di pertinenza dei corpi idrici sono effettuati nel rispetto del presente comma per tratte continue di lunghezza non superiore a 500 metri, separate da fasce di pari estensione non trattate. Quando la larghezza dell'alveo inciso è superiore a 10 metri, i tagli praticati sulle sponde opposte devono essere effettuati ad aree alternate;

g) qualsiasi intervento selvicolturale, incluso l'esbosco, è sospeso nei periodi di nidificazione dell'avifauna: dal 1° aprile al 15 giugno fino a 1000 metri di quota e dal 1° maggio al 15 luglio per quote superiori; nel caso delle garzaie la sospensione è anticipata al 1° febbraio;

h) in tutti i tipi d'intervento sono rilasciati all'invecchiamento a tempo indefinito almeno un albero maturo ed uno morto di grandi dimensioni ogni 2500 metri quadrati d'intervento, appartenenti a specie autoctone caratteristiche della fascia di vegetazione, con priorità per quelli che presentano cavità idonee alla nidificazione o al rifugio della fauna;

i) in tutti i tipi di intervento è rilasciato almeno il 50 per cento della copertura di arbusti e cespugli di specie autoctone e almeno un albero dominante a ettaro colonizzato da edera ove presente; in caso di copertura arbustiva inferiore al 10 per cento, essa è conservata integralmente;

l) in tutti i tipi di intervento è rilasciato almeno il 50 per cento delle ramaglie e cimali, sparsi a contatto col suolo o formando cumuli di dimensioni non superiori ai 3 metri steri in aree idonee;

m) in tutti i tipi di intervento sono rispettati nidi e tane, specchi d'acqua e zone umide anche temporanee, ecotoni e stazioni di flora protetta;

n) i boschi di neoformazione sono governati a fustaia, eccetto robinieti e castagneti.».



Art. 18.

*Sostituzione dell'articolo 31 del regolamento regionale
8 dicembre 2011, n. 8/R*

1. L'articolo 31 del r.r. 8/R/2011 è sostituito dal seguente: «Art. 31 (*Requisiti professionali per l'esecuzione degli interventi selvicolturali*). — 1. A decorrere dal 1° settembre 2015 gli interventi selvicolturali eseguiti su superfici superiori a 5.000 metri quadrati devono essere realizzati da almeno un operatore, stabilmente presente in cantiere, in possesso delle competenze professionali riferite all'unità formativa denominata "Utilizzo in sicurezza della motosega nelle operazioni di abbattimento ed allestimento" (UF3) descritta nell'Allegato F.

2. Le competenze professionali di cui al comma 1 non sono richieste ai soggetti in possesso di un attestato di frequenza ad un corso di formazione "specifico" dei lavoratori per il settore ATECO 2007 - A02 (Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali) ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettera b) e comma 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).

3. La Regione promuove l'attivazione di percorsi formativi professionali in campo forestale secondo le modalità stabilite dall'articolo 30, comma 3 della l.r. 4/2009 e provvede al riconoscimento di competenze professionali derivanti da apprendimenti formali, non formali e informali, anche acquisiti presso altre realtà regionali, nazionali, comunitarie ed internazionali.».

Art. 19.

*Modifiche all'articolo 33 del regolamento regionale
8 dicembre 2011, n. 8/R*

1. Il comma 6 dell'articolo 33 del r.r. 8/R/2011 è sostituito dal seguente: «6. Per l'abbruciamento in bosco degli scarti di lavorazione valgono le norme di cui all'articolo 1 della legge regionale 19 novembre 2013, n. 21 (Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 - Legge quadro in materia di incendi boschivi).».

Art. 20.

*Sostituzione dell'articolo 35 del regolamento regionale
8 dicembre 2011, n. 8/R*

1. L'articolo 35 del r.r. 8/R/2011 è sostituito dal seguente: «Art. 35 (*Boschi compresi in aree iscritte al registro regionale dei materiali di base*). — 1. Nei boschi compresi in aree iscritte al registro regionale dei materiali di base, redatto ai sensi degli articoli 22 e 23 della l.r. 4/2009, per migliorare la produzione e la raccolta di materiale forestale di propagazione, sono consentiti, previa comunicazione semplice di cui all'articolo 4, i seguenti interventi:

a) contenimento del sottobosco in prossimità dei portaseme identificati;

b) potatura e capitozzatura di singole piante identificate come portaseme.

2. Gli interventi selvicolturali previsti dai PFA che recpiscono perimetrazione dei popolamenti da seme e specifiche norme di gestione per i boschi da seme, ovvero PFA conformi all'articolo 23, comma 2, lettera a) della l.r. 4/2009, sono soggetti alla comunicazione semplice di cui all'articolo 4.

3. In assenza di specifici PFA di cui al comma 2:

a) gli interventi selvicolturali riguardanti superfici inferiori a 0,5 ettari, per singola proprietà e per anno solare, sono eseguiti previa comunicazione semplice di cui all'articolo 4, preservando i migliori portaseme, con particolare riguardo per gli esemplari stabili, con chioma equilibrata e di grandi dimensioni;

b) gli interventi selvicolturali riguardanti superfici superiori a 0,5 ettari che preservano i migliori portaseme, con particolare riguardo per gli esemplari stabili, con chioma equilibrata e di grandi dimensioni, sono soggetti alle procedure di cui agli articoli 4 o 6;

c) gli interventi selvicolturali diversi da quelli di cui alle lettere a) e b) richiedono l'autorizzazione con progetto d'intervento di cui all'articolo 6.

4. Negli interventi selvicolturali che richiedono le procedure di cui all'articolo 6, i soggetti arborei individuati come portaseme sono contrassegnati in modo indelebile.».

Art. 21.

*Modifiche all'articolo 37 del regolamento regionale
8 dicembre 2011, n. 8/R*

1. Il comma 7 dell'articolo 37 del r.r. 8/R/2011 è sostituito dal seguente: «7. Gli interventi di cui al comma 2, lettera a), sono soggetti alla comunicazione semplice di cui all'articolo 4; gli altri casi sono soggetti alle procedure di cui agli articoli 4 e 6.».

Art. 22.

*Modifiche all'articolo 38 del regolamento regionale
8 dicembre 2011, n. 8/R*


1. Al comma 3 dell'articolo 38 del r.r. 8/R/2011 dopo le parole: «tutto l'anno» sono aggiunte le seguenti: «, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 33 e 34».

2. Il comma 4 dell'articolo 38 del r.r. 8/R/2011 è sostituito dal seguente: «4. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 non sono soggetti alle procedure di cui agli articoli 4 e 6.».

Art. 23.

*Inserimenti degli articoli 42-bis e 42-ter
nel regolamento regionale 8 dicembre 2011, n. 8/R*

1. Dopo l'articolo 42 del r.r. 8/R/2011 sono inseriti i seguenti: «Art. 42-bis (*Alberi da conservare ad invecchiamento indefinito*). — 1. Ai fini del mantenimento e dell'incremento della biodiversità, nell'esecuzione dei tagli di utilizzazione e degli interventi di ripristino dei boschi danneggiati o distrutti, sia nelle fustaie che nei cedui, è obbligatoria la conservazione, a tempo indefinito, di almeno un albero vivo e, ove presente, anche di un albero morto, ogni 5.000 metri quadrati o frazione di bosco interessato dall'intervento.



2. Gli alberi da conservare a tempo indefinito sono contrassegnati con vernice indelebile sul tronco e sulla ceppaia negli interventi di cui all'articolo 6 e in quelli di attuazione di un piano forestale azienda le.

3. Gli alberi da conservare sono scelti tra gli esemplari appartenenti a specie autoctone tipiche della stazione forestale, di grandi dimensioni, preferibilmente con presenza di nidificazioni o cavità. Gli alberi appartenenti a specie non autoctone possono essere conservati se ospitano nidificazioni.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle porzioni di terreno boscato con alberi che possono creare pericolo per la pubblica incolumità, causare danno ad edifici, ostruire il deflusso delle acque o interferire con il regolare funzionamento delle reti tecnologiche.

Art. 42-ter (*Specie arboree forestali esotiche invasive*). – 1. Negli interventi selvicolturali le specie arboree forestali esotiche invasive di cui all'Allegato E sono gestite in modo da evitare la loro diffusione.».

Art. 24.

Sostituzione dell'articolo 52 del regolamento regionale 8 dicembre 2011, n. 8/R

1. L'articolo 52 del r.r. 8/R/2011 è sostituito dal seguente: «Art. 52 (*Vie di esbosco*) — 1. Le vie di esbosco sono realizzazioni temporanee funzionali all'esecuzione degli interventi selvicolturali e si distinguono in:

a) linee per l'ebosco via cavo, consistenti in varchi nel soprassuolo effettuati esclusivamente mediante il taglio di piante o rami. L'installazione di eventuali cavalletti intermedi artificiali deve essere temporanea, in relazione alla durata dell'intervento selvicolturale. E' obbligatorio segnalare le linee con cavo di guardia munito di palloni o bandiere colorate o con segnali luminosi secondo quanto prescritto dai vigenti regolamenti dell'aeronautica per la sicurezza dei voli. Nei boschi, i varchi nei soprassuoli necessari al passaggio delle linee possono avere larghezza massima di 8 metri, aumentabile sino a consentire il libero passaggio del carico affinché non rechi danno alle piante limitrofe se il tracciato non segue la linea di massima pendenza. Per l'attraversamento di strade adibite a pubblico transito è necessario acquisire l'autorizzazione da parte del soggetto titolare dei diritti. All'incrocio con viabilità agro-silvo-pastorale, sentieri e mulattiere, devono essere apposti in luogo ben visibile cartelli di segnalazione posti almeno 50 metri prima dell'incrocio;

b) linee di esbosco per gravità, sia naturali che artificiali, consistenti in percorsi lungo i quali il legname scivola verso valle. La loro realizzazione deve avvenire con gli accorgimenti necessari per il completo controllo del movimento del legname e per evitare gravi danni al suolo e al soprassuolo;

c) vie d'ebosco per trattori ricavate con il solo taglio della vegetazione e movimenti di terra tali da determinare una lunghezza massima di 150 metri per ettaro d'intervento, comunque non superiore a un chilometro, una lunghezza massima del piano viabile non superiore

a 3 metri e un'altezza delle scarpate non superiore ad un metro; il superamento di tali parametri determina l'applicazione delle norme sulla modificazione e trasformazione d'uso del suolo.

2. L'attraversamento dei terreni di proprietà privata è disciplinato dal codice civile.».

Art. 25.

Modifiche all'articolo 53 del regolamento regionale 8 dicembre 2011, n. 8/R

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 53 del r.r. 8/R/2011 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Gli importi indicati nell'Allegato B, tabella 1, si applicano ai cedui e alla componente a ceduo dei boschi a governo misto per interventi eseguiti in violazione alle epoche di intervento di cui all'articolo 18.

1-ter. Gli importi indicati nell'Allegato B, tabella 2, si applicano alle fustaie, alla componente a fustaia dei boschi a governo misto e alle matricine e riserve dei cedui.».

2. Al comma 2 dell'articolo 53 del r.r. 8/R/2011 le parole: «costituenti la futura fustaia» sono soppresse.

Art. 26.

Modifiche all'articolo 54 del regolamento regionale 8 dicembre 2011, n. 8/R

1. Il comma 2 dell'articolo 54 del r.r. 8/R/2011 è sostituito dal seguente: «2. Qualora non vi sia coincidenza tra il trasgressore e il possessore a qualunque titolo del bene oggetto della violazione, i lavori sono prescritti anche a carico dei possessori a qualunque titolo, quando obbligati in solido ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).».

Art. 27.

Sostituzione dell'articolo 55 del regolamento regionale 8 dicembre 2011, n. 8/R

1. L'articolo 55 del r.r. 8/R/2011 è sostituito dal seguente: «Art. 55 (*Robinieti e castagneti*). – 1. In deroga a quanto previsto dagli articoli dal 19 al 27, i robinieti e castagneti sono gestiti rispettando questo articolo a prescindere dalla forma di governo e trattamento.

2. È fissato il turno minimo di 10 anni.

3. Non è fissato il turno massimo.

4. Nei tagli di utilizzazione devono essere rilasciate piante o polloni di altre specie autoctone fino al 25 per cento della copertura; se le altre specie sono a gruppi in competizione tra loro o a ceppaie con polloni numerosi, è ammessa la selezione per favorire i soggetti migliori. Qualora, invece, la copertura delle altre specie sia inferiore al 10 per cento è necessario il rilascio di robinie o castagni a gruppi fino al raggiungimento del 10 per cento di copertura.

5. I tagli intercalari devono essere eseguiti rilasciando al termine dell'intervento una copertura superiore al 50 per cento.



6. L'articolo 9 non si applica alle robinie ed ai castagni nei robinieti e nei castagneti.»

Art. 28.

Modifiche agli allegati A,B, CE,F, G e I del regolamento regionale 8 dicembre 2011, n. 8/R

1. Gli Allegati A, B, C ed E del r.r. 8/R/2011 sono modificati come riportato nell'Allegato 1) al presente regolamento.

2. Gli Allegati F, G ed I del r.r. 8/R/2011 sono sostituiti dagli Allegati F, G ed I del presente regolamento.

Art. 29.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni del r.r. 8/R/2011:

- a) l'articolo 5;
- b) il comma 2 dell'articolo 13;
- c) le lettere d) ed e) del comma 1 dell'art. 24;
- d) i commi 2 e 4 dell'articolo 27;
- e) i commi 5 e 7 dell'articolo 28;
- f) l'articolo 56;
- g) l'Allegato H.

Art. 30.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 2015.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 6 luglio 2015

CHIAMPARINO

(Omissis).

15R00395

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 7 aprile 2015, n. 13.

Attuazione dell'articolo 118, quarto comma, della Costituzione: norme per la promozione della cittadinanza umanitaria attiva.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 12 del 15.04.2015)

IL CONSIGLIO REGIONALE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità


1. Con la presente legge la Regione Liguria persegue l'obiettivo di dare attuazione all'articolo 118, quarto comma, della Costituzione e allo Statuto, disciplinando i rapporti tra l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, e delle formazioni sociali per lo svolgimento di attività di interesse generale, secondo i principi di sussidiarietà orizzontale e l'azione di comuni, province, Regione e altri enti locali e autonomie funzionali. Le iniziative legislative del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria non possono in alcun modo ledere l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, e i diritti acquisiti dagli stessi.

Art. 2.

Principi generali

1. L'iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, svolte nel rispetto del principio di legalità, è libera e non è soggetta ad autorizzazione o censura.

2. L'attuazione del principio di sussidiarietà è prioritariamente diretta al miglioramento del livello dei servizi, al superamento delle disuguaglianze economiche e sociali e alla promozione della cittadinanza attiva umanitaria, intesa come effettiva partecipazione dei cittadini all'organizzazione solidale della comunità, prendendo attivo interesse al bene civico, culturale e morale della stessa comunità e favorendo la collaborazione dei cittadini e delle formazioni sociali, secondo la loro specificità, all'amministrazione paritetica della cosa pubblica, per la valorizzazione della persona e dello sviluppo solidale della comunità.



3. Le attività previste dall'articolo 4 sono svolte facendo ricorso alle risorse proprie degli enti pubblici o dei privati disposti a finanziare le iniziative.

Art. 3.

Soggetti della sussidiarietà orizzontale

1. Soggetti della sussidiarietà orizzontale che possono svolgere attività di interesse generale sono:

- a) i cittadini, singoli o associati;
- b) le famiglie;
- c) le imprese;
- d) gli agenti del terzo settore.

Art. 4.

Oggetto della sussidiarietà orizzontale

1. Sono considerate attività di interesse generale svolte dai cittadini, soprattutto a causa dell'inerzia delle istituzioni rappresentative, quelle inerenti i servizi pubblici sociali, i servizi culturali, i servizi per la valorizzazione del lavoro e dell'iniziativa economica sociale volti al rafforzamento dei sistemi produttivi locali, i servizi alla persona e i servizi di utilità alla generalità dei cittadini e alle categorie svantaggiate, con particolare riferimento a forme di erogazione e svolgimento e di coamministrazione.

2. Le attività di cui al comma 1 non ricomprendono quelle inerenti il servizio sanitario nazionale e quelle di carattere strettamente economico imprenditoriale.

Art. 5.

Promozione

1. Nel rispetto dei principi statali e comunitari di coordinamento della finanza pubblica, la Regione favorisce lo svolgimento di attività di interesse generale da parte dei soggetti di cui all'articolo 2.

2. La Regione favorisce l'applicazione dei principi di cui all'articolo 1 da parte di province, comuni e altri enti locali, singoli o associati, e autonomie funzionali.

3. Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria annualmente, in concomitanza con l'approvazione del documento annuale di programmazione economica e finanziaria, definisce gli indirizzi per l'attuazione della presente legge.

Art. 6.

Procedimento amministrativo

1. Gli enti pubblici di riferimento possono finanziare, con provvedimenti dei rispettivi organi di governo, le iniziative che favoriscano la partecipazione, la cittadinanza attiva, l'impegno civico di cittadini associati, imprese o enti del terzo settore.

Art. 7.

Sistemi di monitoraggio

1. Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria definisce un sistema di monitoraggio delle attività previste dalla presente legge e le verifiche ed i controlli, anche in collaborazione con gli enti locali interessati, delle attività sussidiate, ai sensi della presente legge.

2. La Giunta regionale con relazione annuale riferisce al Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria sulle attività attinenti alla presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 7 aprile 2015

BURLANDO

(*Omissis*).

15R00299

LEGGE REGIONALE 7 aprile 2015, n. 14.

Azioni regionali a sostegno delle cooperative di comunità.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 12 del 15.04.2015*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Oggetto

1. La Regione Liguria, al fine di valorizzare le risorse umane, sociali ed economiche e le vocazioni proprie del territorio, nonché per rafforzare politiche di riequilibrio e coesione sociale, riconosce il ruolo e la funzione delle cooperative di comunità quale strumento di sviluppo dell'economia civile, basato su crescita, innovazione e qualità, in particolare per le comunità liguri a rischio di impoverimento sociale e/o demografico.



Art. 2.

Definizioni e norme di riferimento

1. Ai fini della presente legge ed in assenza di norme nazionali che le riconoscano, si definiscono cooperative di comunità le società cooperative che hanno per scopo il rafforzamento del tessuto sociale ed economico delle comunità interessate, con l'accrescimento delle occasioni di lavoro, di nuove opportunità di reddito e, in particolare, con la produzione e la gestione di beni e servizi rivolti prioritariamente alla fruizione piena dei diritti di cittadinanza e al soddisfacimento dei bisogni dei cittadini che vi appartengono. Nel perseguire questo obiettivo le cooperative valorizzano le risorse umane, le innovazioni, le tradizioni, i beni culturali, ambientali e comuni presenti nella comunità. Vengono iscritte, se sono cooperative sociali, nel Registro regionale del Terzo Settore di cui alla legge regionale 6 dicembre 2012, n. 42 (Testo Unico delle norme sul Terzo Settore) e successive modificazioni e integrazioni.

2. Le cooperative di comunità sono costituite ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice civile e sono iscritte all'albo delle cooperative di cui all'art. 2512 del codice civile e 233-*sexiesdecies* delle disposizioni per l'attuazione del codice civile.

3. Le cooperative di comunità possono essere costituite in forma di cooperative di produzione e lavoro, di supporto, di utenza, sociali o miste in ragione dello scopo mutualistico che le caratterizza.

Art. 3.

Soci

1. Sono soci delle cooperative di comunità quelli previsti dalla normativa nazionale in materia di cooperazione (soci lavoratori, soci utenti, soci finanziari) che appartengono alla comunità interessata o che operano a vario titolo con essa, eleggendola come propria.

2. Possono diventare soci delle cooperative di comunità:

- a) le persone fisiche;
- b) le persone giuridiche;

c) le organizzazioni del Terzo Settore definite dal Titolo II della l.r. 42/2012 e successive modificazioni e integrazioni.

3. I soggetti di cui al comma 2, lettere b) e c), devono avere la sede legale nella comunità interessata e dichiarare esplicitamente il loro interesse di elezione nei confronti della comunità stessa.

4. Possono assumere la qualifica di soci gli enti locali, sul cui territorio opera la cooperativa di comunità, nonché altri enti pubblici.

Art. 4.

Progetti integrati

1. Le cooperative di cui all'art. 2, per corrispondere in modo adeguato alle esigenze delle comunità, possono predisporre progetti integrati che riguardano, in tutto o in parte, le seguenti attività, riferite alle comunità interessate:

- a) valorizzazione dei beni comuni, culturali e ambientali;
- b) cura e valorizzazione dell'ecosistema comunitario;
- c) difesa e valorizzazione delle tradizioni tipiche territoriali;
- d) valorizzazione delle risorse umane;
- e) produzione e gestione di servizi finalizzati all'utilizzo degli stessi da parte degli appartenenti alla comunità;
- f) promozione e produzione delle peculiarità locali tipiche;
- g) promozione e sviluppo di attività produttive ed economiche;
- h) promozione di nuova occupazione.

2. Con particolare riferimento al disposto del comma 1, lettera h), a garanzia e tutela della cooperativa, dei soci e dei lavoratori dovrà essere indicata la tipologia, la durata e l'oggetto dei contratti nonché il numero delle unità di personale dedicate al medesimo.

3. Qualora la predisposizione e realizzazione di progetti integrati richieda l'intervento di enti pubblici, a partire dagli enti locali nel cui territorio hanno sede le cooperative di comunità, la Regione, per agevolare l'attività delle cooperative medesime, predispone schemi di convenzione-tipo, riguardanti i rapporti fra le cooperative di comunità e le amministrazioni pubbliche coinvolte.

Art. 5.

Sostegno regionale ai progetti integrati

1. La Regione sostiene l'attività delle cooperative di comunità attraverso contributi destinati alla realizzazione dei progetti integrati.

2. I contributi di cui al comma 1 possono consistere in finanziamenti agevolati, contributi in conto capitale e incentivi alla creazione di nuova occupazione, in relazione al contenuto del progetto integrato.

3. La Giunta regionale, sentita la Commissione regionale per lo sviluppo della cooperazione di cui alla legge regionale 7 dicembre 2010, n. 19 (Interventi per la promozione e lo sviluppo della cooperazione) e successive modificazioni e integrazioni e sentita la Commissione consiliare competente, stabilisce le modalità di presentazione e i criteri di ammissibilità dei progetti, nonché le spese ammissibili, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. I contributi previsti dal presente articolo sono concessi nei limiti del regime di aiuto "de minimis" di cui al regolamento CE 1407/2013 della Commissione Europea del 18 dicembre 2013.



5. Nel caso in cui la cooperativa di comunità non predisponga un progetto integrato o lo stesso non sia ammesso o finanziato, è fatta salva la possibilità per le cooperative di accedere ai finanziamenti previsti dalla normativa in vigore in materia di cooperazione o relativa ai diversi settori di attività.

Art. 6.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede, nello stato di previsione della spesa del Bilancio per l'anno finanziario 2015, mediante riduzione di euro 6.500,00, in termini di competenza e di cassa, dell'U.P.B. 11.104 "Spese per la promozione dell'occupazione, sicurezza e qualità del lavoro" e contestuale aumento, in termini di competenza e di cassa dell'U.P.B. 14.201 "Interventi a sostegno dell'industria e delle piccole e media imprese".

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 7 aprile 2015

BURLANDO

(*Omissis*).

15R00300

**REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)**

LEGGE PROVINCIALE 6 marzo 2015, n. 3.

Approvazione del rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2013.

(*Pubblicata nel Supplemento n. 3 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 10/I-II del 10 marzo 2015*)

(*Omissis*).

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento

1. Il rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio 2013 è approvato nelle risultanze di cui ai seguenti articoli.

Art. 2.

Entrate

1. Le entrate accertate nell'esercizio finanziario 2013, per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite in 5.041.986.085,05 euro.

2. I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2012, ammontanti a 3.403.348.177,89 euro, risultano riaccertati, per effetto di maggiori o minori entrate verificatesi nel corso della gestione 2013, in 3.392.712.159,69 euro.

3. I residui attivi alla fine dell'esercizio 2013 ammontano complessivamente a 3.495.491.788,18 euro, di cui 560.396.717,99 euro per somme rimaste da riscuotere in conto dell'esercizio 2013 e 2.935.095.070,19 euro per somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi finanziari precedenti.

Art. 3.

Spese

1. Le spese impegnate nell'esercizio finanziario 2013, per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite in 4.995.552.130,80 euro.

2. I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2012, ammontanti a 3.724.646.080,45 euro, risultano stabiliti, per effetto di economie e prescrizioni verificatesi nel corso della gestione 2013, in 3.683.011.817,91 euro.

3. I residui passivi alla fine dell'esercizio 2013 ammontano complessivamente a 4.060.786.034,15 euro, di cui 1.652.289.376,64 euro per somme rimaste da pagare in conto dell'esercizio 2013 e 2.408.496.657,51 euro per somme rimaste da pagare in conto degli esercizi finanziari precedenti.

Art. 4.


Avanzo di consuntivo

1. L'avanzo di consuntivo alla fine dell'esercizio 2013 risulta stabilito come segue:

a) disponibilità di cassa al 31 dicembre 2012: euro + 616.079.895,35;

b) + riscossioni: euro + 4.939.206.456,56;

c) - pagamenti: euro - 4.617.777.914,56;



d) = disponibilità di cassa al 31 dicembre 2013: euro + 937.508.437,35;

e) + residui attivi: euro + 3.495.491.788,18;

f) - residui passivi: euro - 4.060.786.034,15;

g) = avanzo di consuntivo dell'esercizio finanziario 2013: euro + 372.214.191,38.

Art. 5.

Conto generale del patrimonio

1. La situazione delle attività patrimoniali della Provincia alla chiusura dell'esercizio finanziario 2013 è stabilita come segue:

a) consistenza alla fine dell'esercizio 2012: euro 8.558.222.937,39;

b) variazioni nette nel corso dell'esercizio 2013: euro + 312.301.291,42;

c) consistenza alla fine dell'esercizio 2013: euro 8.870.524.228,81.

2. La situazione delle passività patrimoniali della Provincia alla chiusura dell'esercizio finanziario 2013 è stabilita come segue:

a) consistenza alla fine dell'esercizio 2012: euro 4.541.473.315,84;

b) variazioni nette nel corso dell'esercizio 2013: euro + 203.932.479,94;

c) consistenza alla fine dell'esercizio 2013: euro 4.745.405.795,78.

3. L'eccedenza delle attività sulle passività (patrimonio netto) alla chiusura dell'esercizio finanziario 2013 è stabilita come segue:

a) consistenza alla fine dell'esercizio 2012: euro 4.016.749.621,55;

b) variazioni nette nel corso dell'esercizio 2013: euro + 108.368.811,48;

c) consistenza alla fine dell'esercizio 2013: euro 4.125.118.433,03.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 6 marzo 2015

Il Presidente della Provincia: UGO ROSSI

15R00400

LEGGE PROVINCIALE 6 marzo 2015, n. 4.

Modificazioni dell'articolo 16 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, in materia di addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per i titolari di reddito da pensione, e modificazioni dell'articolo 16-bis della legge provinciale sulla promozione turistica 2002, in materia di imposta provinciale di soggiorno.

(Pubblicata nel Supplemento n. 3 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 10/I-II del 10 marzo 2015)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modificazioni dell'art. 16 (Agevolazioni a favore dei titolari di reddito da pensione) della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14

1. Nel comma 1 dell'art. 16 della legge provinciale n. 14 del 2014 le parole: «Con successiva legge provinciale sono specificati i soggetti passivi, gli scaglioni di reddito e le aliquote di agevolazione.» sono soppresse.

2. Dopo il comma 1 dell'art. 16 della legge provinciale n. 14 del 2014 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Per l'anno d'imposta 2015, e per i soggetti passivi titolari di reddito da pensione aventi un reddito imponibile - ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF - non superiore a 15.000 euro, è ridotta a zero, ai sensi dell'art. 73 dello Statuto speciale, l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF stabilita dal combinato disposto dell'art. 50 del decreto legislativo n. 446 del 1997, dell'art. 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), e dell'art. 28, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011.



1-ter. Per l'anno d'imposta 2015, per tutti gli altri soggetti passivi rimane invariata, sull'intero reddito imponibile, l'aliquota prevista dall'art. 6 del decreto legislativo n. 68 del 2011, nel testo volta a volta vigente».

3. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate dall'art. 16 della legge provinciale n. 14 del 2014.

Art. 2.

Modificazioni dell'art. 16-bis della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (legge provinciale sulla promozione turistica 2002)

1. Nel comma 1 dell'art. 16-bis della legge provinciale sulla promozione turistica 2002 le parole: «a decorrere dal 1° maggio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° novembre 2015».

2. Nella lettera b) del comma 4 dell'art. 16-bis della legge provinciale sulla promozione turistica 2002 le parole: «le strutture ricettive all'aperto previste dall'art. 3» sono sostituite dalle seguenti: «le strutture ricettive all'aperto previste dagli articoli 3 e 23».

3. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'applicazione di quest'articolo, stimate nell'importo di 5 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2015, si provvede con riduzione per il medesimo esercizio finanziario dello stanziamento sull'unità previsionale di base 61.22.215 (Promozione turistica territoriale d'ambito locale) per una quota di 1,2 milioni di euro e sull'unità previsionale di base 95.5.210 (Fondi di riserva - spese in c/capitale) per la rimanente quota di 3,8 milioni di euro.

4. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a quanto previsto nel comma 3, ai sensi dell'art. 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità 1979).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 6 marzo 2015

Il Presidente della provincia: Rossi

15R00401

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
5 giugno 2015, n. 15.

Modifiche del regolamento su macchine, impianti e apparecchi soggetti a verifiche periodiche.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige n. 24/I-II del 16 giugno 2015)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 455 del 14 aprile 2015

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Provincia 8 marzo 2012, n. 7, sono così sostituiti:

«1. La dichiarazione di messa in esercizio dell'attrezzatura o dell'impianto, ove prescritta, è effettuata, per conto del datore di lavoro o dell'utilizzatore, dal produttore, venditore, installatore, noleggiatore o concedente in uso all'atto della materiale consegna dell'attrezzatura o dell'impianto stesso.

2. Il datore di lavoro che intende mettere in esercizio l'attrezzatura o l'impianto in un momento successivo deve avvisare l'utilizzatore, il produttore, il venditore, l'installatore, il noleggiatore o il concedente in uso e provvedere direttamente alla dichiarazione di messa in esercizio dell'attrezzatura o dell'impianto.»


2. Il comma 4 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Provincia 8 marzo 2012, n. 7, è così sostituito:

«4. In occasione della prima verifica periodica, il soggetto all'uopo incaricato, di seguito denominato verificatore, compila, ove prevista, la scheda tecnica di identificazione, che costituisce parte integrante della documentazione dell'attrezzatura o dell'impianto.»

3. Nel secondo periodo del comma 5 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Provincia 8 marzo 2012, n. 7, dopo le parole «caratteristiche principali dell'attrezzatura» sono aggiunte le parole «o dell'impianto».

Art. 2.

1. Il comma 4 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Provincia 8 marzo 2012, n. 7, è così sostituito:



«4. Per l'identificazione dell'attrezzatura, dell'impianto o dell'insieme di cui al comma 2, lettera *a*), e per la redazione del verbale di verifica deve essere utilizzata la modulistica all'uopo predisposta.»

Art. 3.

1. Dopo la lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Provincia 8 marzo 2012, n. 7, è aggiunta la seguente lettera *d*):

«*d*) da persone con il diploma di maestro artigiano elettrotecnico che abbiano acquisito nelle specifiche attività tecnico-professionali un'esperienza di almeno sette anni e che abbiano frequentato idonei corsi di formazione e aggiornamento professionale in relazione agli impianti che si intendono verificare. L'esperienza professionale e l'idoneità dei corsi sono accertate dal direttore o dalla direttrice della Ripartizione provinciale Lavoro.»

2. Il comma 2 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Provincia 8 marzo 2012, n. 7, è così sostituito:

«2. Le persone con il diploma di perito industriale e quelle di cui al comma 1, lettera *c*), non possono effettuare la verifica degli ascensori e montacarichi da cantiere con cabina o piattaforma guidata verticalmente.»

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Provincia 8 marzo 2012, n. 7, è aggiunto il seguente comma 3:

«3. Le persone di cui al comma 1, lettera *d*), in possesso degli ulteriori requisiti previsti dal presente regolamento, possono effettuare esclusivamente la verifica periodica e straordinaria degli impianti elettrici.»

Art. 4.

1. L'alinea del comma 2 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Provincia 8 marzo 2012, n. 7, è così sostituita:

«2. I verificatori di cui all'articolo 5, comma 1, lettere *b*), *c*) e *d*), devono essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:»

2. Alla fine della lettera *b*) del comma 2 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Provincia 8 marzo 2012, n. 7, sono aggiunte le seguenti parole:

«tale requisito non è richiesto per i verificatori di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *d*);»

3. La lettera *e*) del comma 2 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Provincia 8 marzo 2012, n. 7, è così sostituita:

«*e*) polizza assicurativa di responsabilità civile derivante dall'attività di verifica con massimale non inferiore a:

1) 5 milioni di euro all'anno e 3 milioni di euro per sinistro, per i verificatori di cui all'articolo 5, comma 1, lettere *b*) e *c*);

2) 1,55 milioni di euro, per i verificatori di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *d*), nonché per quelli di cui alle lettere *b*) e *c*) che verificano esclusivamente impianti elettrici;»

Art. 5.

1. Il comma 3 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Provincia 8 marzo 2012, n. 7, è così sostituito:

«3. La manutenzione dell'impianto elettrico va effettuata secondo le indicazioni dei costruttori dei componenti nonché in caso di usura e di modifiche. Le verifiche di sicurezza sono effettuate con la periodicità prestabilita.»

Art. 6.


Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 5 giugno 2015

KOMPATSCHER



Prüftarife für Elektroanlagen – Tariffe di verifica per impianti elettrici

ELEKTRISCHE ERDUNGSANLAGEN	EURO	IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA
Klassen der bezogenen Leistung (kW)		Classi di potenza installata (KW)
Bis 10 kW	79,00	Fino a 10 Kw
Bis 20 kW	135,00	Fino a 20 Kw
Bis 30 kW	191,00	Fino a 30 Kw
Bis 50 kW	225,00	Fino a 50 Kw
Bis 100 kW	393,00	Fino a 100 Kw
Über 100 kW Stundentarif	67,00	Oltre a 100 Kw tariffazione oraria
N.B. Für Prüfungen mit einer Dauer von über 20 Stunden wird der Stundentarif um 10% gekürzt		N.B. Per un tempo di verifica maggiore di 20 ore, la tariffa è diminuita del 10%
EXPLOSIONSGESCHÜTZTE ELEKTROANLAGEN	EURO	IMPIANTI ELETTRICI ANTIDIFLAGRANTI
Prüfung und Zulassung von explosionsgeschützten Elektroanlagen – Stundentarif	67,00	Verifica ed omologazione impianti elettrici antideflagranti – tariffazione oraria
BLITZSCHUTZANLAGEN	EURO	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE
Stangen-Blitzableiter	113,00	Parafulmini ad asta
Maschen-Blitzableiter:		Parafulmini a gabbia:
geschützte Fläche bis 50 m ²	113,00	per superfici protette fino a 50 mq
geschützte Fläche bis 150 m ²	158,00	per superfici protette fino a 150 mq
geschützte Fläche über 150 m ²	214,00	per superfici protette oltre a 150 mq
Überirdische Metallstrukturen, Behälter und Anlagen aus Metall, welche an einer speziellen Erdungsanlage angeschlossen sind bzw. direkt auf dem Erdreich aufliegen sowie eingegrabene Metallbehälter ohne weitere zusätzliche Erdungselemente	113,00	Strutture metalliche, recipienti ed apparecchi metallici fuori terra collegati ad apposito impianto di terra oppure di per se stessi a terra e serbatoi metallici interrati senza elementi disperdenti aggiuntivi
Metallstrukturen, wie Hallen bzw. Turmanlagen, Behälter usw., welche untereinander mit metallischen Elementen verbunden sind (ausgenommen nicht verschweißte Rohre) und welche eine einzige Struktur bilden, wenn diese an einer speziellen Erdungsanlage angeschlossen sind bzw. direkt auf dem Erdreich aufliegen	214,00	Strutture metalliche tipo capannoni, oppure complesso di torri, recipienti e simili, collegati fra loro da strutture metalliche (escluse le tubazioni non saldate) costituenti unica struttura, collegate ad appositi impianti di terra o di per se stessa a terra
N.B. Der Tarif für die Prüfung der Blitzschutzanlagen ist um 25% reduziert, wenn die Prüfung gemeinsam mit der elektrischen Erdungsanlage durchgeführt wird		N.B. La tariffa delle verifiche degli impianti contro le scariche atmosferiche è ridotta del 25% quando viene eseguita congiuntamente alla verifica dell'impianto elettrico di messa a terra



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
5 giugno 2015, n. 16.

Macchine, impianti ed apparecchi soggetti a verifiche periodiche.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino
Alto Adige n. 24/I-II del 16 giugno 2015)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 455
del 14 aprile 2015;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina la verifica periodica di ascensori, gru ed altri apparecchi di sollevamento a motore, di impianti elettrici, idroelevatori e scale aeree ad inclinazione variabile, di ponti sviluppabili su carro e di ponti sospesi muniti di argano, di impianti a pressione, di apparecchi di sollevamento collegati ad una macchina e destinati esclusivamente all'accesso ai posti di lavoro, compresi i punti di ispezione e di manutenzione, e delle altre attrezzature soggette a verifica in virtù delle norme sulla sicurezza del lavoro, in applicazione degli articoli 1 e 3, comma 1, punto 10, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, e successive modifiche.

Art. 2.

Norme comuni

1. L'installazione, la messa in esercizio e la manutenzione delle attrezzature di cui all'art. 1 devono avvenire in conformità alle disposizioni della direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, e successive modifiche, alle disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive di prodotto dell'Unione europea, nonché secondo le indicazioni del costruttore. La conformità ai requisiti essenziali di sicurezza ivi previsti è attestata dalla marcatura CE e dalla dichiarazione CE di conformità.

2. Le attrezzature di lavoro realizzate senza osservare le disposizioni di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all'emanazione delle disposizioni di recepimento delle direttive di prodotto dell'Unione europea, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza stabiliti dalle pertinenti norme legislative e regolamentari dello Stato.

Art. 3.

Dichiarazione di messa in esercizio

1. La dichiarazione di messa in esercizio dell'attrezzatura o dell'impianto, ove prescritta, è effettuata, per conto del datore di lavoro o dell'utilizzatore, dal produttore, venditore, installatore, noleggiatore o concedente in uso all'atto della materiale consegna dell'attrezzatura o dell'impianto stesso.

2. Il datore di lavoro che intende mettere in esercizio l'attrezzatura o l'impianto in un momento successivo deve avvisare l'utilizzatore, il produttore, il venditore, l'installatore, il noleggiatore o il concedente in uso e provvedere direttamente alla dichiarazione di messa in esercizio dell'attrezzatura o dell'impianto.

3. La dichiarazione di messa in esercizio deve essere inviata alla sede locale dell'INAIL al fine dell'attribuzione del relativo numero di matricola.

4. In occasione della prima verifica periodica, il soggetto all'uopo incaricato, di seguito denominato verificatore, compila, ove prevista, la scheda tecnica di identificazione, che costituisce parte integrante della documentazione dell'attrezzatura o dell'impianto.

5. La dichiarazione di messa in esercizio di cui ai commi 1 e 2 e la scheda tecnica di identificazione di cui al comma 4 devono essere conformi agli standard stabiliti dalle norme sulla costituzione e gestione dei relativi registri pubblici. La scheda tecnica di identificazione deve in ogni caso riportare la ragione sociale del fabbricante e del proprietario, il luogo di installazione ove questa sia stabile, il tipo e il modello dell'attrezzatura, il numero di fabbrica e l'anno di costruzione, la capacità di lavoro, la data e il numero di revisione delle istruzioni per l'uso, la certificazione, la dichiarazione di conformità CE e la dichiarazione di corretta installazione, ove prevista, nonché la descrizione sommaria e le caratteristiche principali dell'attrezzatura o dell'impianto.

Art. 4.

Procedura di verifica

1. La procedura di verifica deve rispettare le norme tecniche UNI CEI EN ISO/IEC 17020 e, ove siano necessarie prove di laboratorio, le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025.

2. Durante la verifica periodica la persona che la esegue provvede a:

a) identificare l'attrezzatura di lavoro, l'impianto o l'insieme in base alla relativa documentazione, controllando la rispondenza ai dati riportati nelle istruzioni per l'uso, rilevare il nome del costruttore, il tipo e numero di fabbrica dell'apparecchio o impianto, l'anno di costruzione, l'eventuale numero di matricola assegnato per le verifiche periodiche, e prendere visione della seguente documentazione:

- 1) dichiarazione CE di conformità;
- 2) dichiarazione di corretta installazione, ove prescritta per legge;
- 3) tabelle/diagrammi di portata, di capacità, di pressione o di velocità, ove previsti;



- 4) diagramma delle aree di lavoro, ove previsto;
5) istruzioni per l'uso;

b) accertare che la configurazione dell'attrezzatura di lavoro o dell'impianto sia tra quelle previste nelle istruzioni per l'uso del fabbricante;

c) verificare la regolare tenuta del registro di controllo, ove previsto dalle disposizioni di recepimento delle direttive pertinenti dell'Unione europea o, negli altri casi, delle registrazioni di cui all'art. 71, comma 9, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

d) controllare lo stato di conservazione dell'attrezzatura o dell'impianto;

e) effettuare le prove di stabilità, di corretta installazione e di funzionamento dell'attrezzatura di lavoro, dell'impianto o degli insiemi, di efficienza dei dispositivi di sicurezza e verificare la corretta sequenza dei cicli di lavoro;

f) verificare visivamente e strumentalmente l'integrità della macchina, dell'attrezzatura o dell'impianto o complesso secondo le modalità stabilite dalle vigenti disposizioni legislative, regolamentari o tecniche, ovvero prescritte dal fabbricante, anche a macchina o impianto smontato ovvero con visita interna, se prevista.

3. Tutti i documenti relativi all'attività di verifica devono essere conservati per un periodo di almeno dieci anni. Una copia del verbale di verifica e i seguenti dati devono essere riportati nell'apposito registro informatizzato: regime di effettuazione della verifica in affidamento diretto da parte del datore di lavoro oppure in affidamento da parte dell'organo di vigilanza, data della verifica, data della successiva verifica periodica, nome del datore di lavoro, tipo di attrezzatura, di impianto o insieme, nome del costruttore, modello e numero di fabbrica o di matricola e, per le attrezzature, impianti od insiemi certificati CE da parte di organismi notificati, il relativo numero di identificazione.

4. Per l'identificazione dell'attrezzatura, dell'impianto o dell'insieme di cui al comma 2, lettera a), e per la redazione del verbale di verifica deve essere utilizzata la modulistica all'uopo predisposta.

Art. 5.

Soggetti verificatori

1. La verifica periodica è eseguita:

a) dai soggetti abilitati dai competenti ministeri;

b) da persone laureate in ingegneria o con diploma di perito industriale ed iscritte al relativo ordine o collegio professionale, che abbiano acquisito nelle specifiche attività tecnico-professionali un'esperienza almeno biennale se in possesso di laurea magistrale o specialistica ovvero di laurea del vecchio ordinamento, un'esperienza almeno triennale se in possesso di laurea e almeno quinquennale se diplomate;

c) da persone iscritte nell'elenco provinciale degli esperti della sicurezza di cui alla legge provinciale 27 ottobre 1988, n. 41, e successive modifiche, che documentino un'esperienza di almeno dieci anni nell'attività di verifica e che abbiano frequentato un idoneo corso di formazione professionale. L'esperienza professionale de-

cennale e l'idoneità del corso di formazione professionale sono accertati dal direttore o dalla direttrice della Ripartizione provinciale Lavoro;

d) da persone con il diploma di maestro artigiano elettrotecnico che abbiano acquisito nelle specifiche attività tecnico-professionali un'esperienza di almeno sette anni e che abbiano frequentato idonei corsi di formazione e aggiornamento professionale in relazione agli impianti che si intendono verificare. L'esperienza professionale e l'idoneità dei corsi sono accertate dal direttore o dalla direttrice della Ripartizione provinciale Lavoro.

2. Le persone con il diploma di perito industriale e quelle di cui al comma 1, lettera c), non possono effettuare la verifica degli ascensori e montacarichi da cantiere con cabina o piattaforma guidata verticalmente.

3. Le persone di cui al comma 1, lettera d), in possesso degli ulteriori requisiti previsti dal presente regolamento, possono effettuare esclusivamente la verifica periodica e straordinaria degli impianti elettrici.

Art. 6.

Requisiti dei soggetti verificatori

1. I verificatori già riconosciuti dai competenti ministeri come soggetti abilitati non devono possedere ulteriori requisiti.

2. I verificatori di cui all'art. 5, comma 1, lettere b), c) e d), devono essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

a) iscrizione alla Camera di commercio per attività di verifica ovvero iscrizione all'ordine o collegio professionale;

b) iscrizione nell'elenco provinciale degli esperti della sicurezza di cui alla legge provinciale 27 ottobre 1988, n. 41, e successive modifiche; tale requisito non è richiesto per i verificatori di cui all'art. 5, comma 1, lettera d);

c) conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020, certificata dall'accreditamento quale organismo di ispezione di tipo A da parte di un ente di accreditamento riconosciuto ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, o adeguatamente documentata;

d) implementazione di una procedura operativa per l'iter tecnico ed amministrativo delle verifiche e il rilascio delle attestazioni di verifica;

e) polizza assicurativa di responsabilità civile derivante dall'attività di verifica con massimale non inferiore a:

1) 5 milioni di euro all'anno e 3 milioni di euro per sinistro, per i verificatori di cui all'art. 5, comma 1, lettere b) e c);

2) 1,55 milioni di euro, per i verificatori di cui all'art. 5, comma 1, lettera d), nonché per quelli di cui alle lettere b) e c) che verificano esclusivamente impianti elettrici,

f) piena conoscenza delle norme tecniche di riferimento.



3. La Ripartizione provinciale Lavoro ha la facoltà di controllare, anche tramite soggetto all'uopo delegato, la sussistenza e la permanenza nel tempo dei requisiti suindicati.

4. Le verifiche periodiche di attrezzature, impianti o insiemi di impianti o di loro parti, destinati ad essere usati, venduti, noleggiati o prestati fuori dal territorio provinciale, devono essere affidate a soggetti abilitati dai competenti ministeri.

Art. 7.

Ascensori

1. Il proprietario o l'esercente dell'ascensore deve affidarne la manutenzione ad una persona iscritta nell'elenco provinciale dei manutentori d'ascensore o ad una ditta specializzata, la quale vi provvede mediante personale abilitato. Il proprietario o l'esercente deve altresì sottoporre l'ascensore alla verifica di sicurezza di cui al comma 5. Spetta al soggetto incaricato della manutenzione, di seguito denominato manutentore, provvedere periodicamente, secondo le esigenze dell'impianto:

a) alla verifica del regolare funzionamento dei dispositivi meccanici ed elettrici e, in particolare, del regolare funzionamento delle porte dei piani e delle serrature;

b) alla verifica dello stato di conservazione delle funi e delle catene;

c) alle normali operazioni di pulizia e di lubrificazione delle parti dell'ascensore.

2. Almeno una volta ogni sei mesi in caso di ascensori e almeno una volta all'anno in caso di montacarichi, il manutentore provvede a:

a) verificare la funzionalità del paracadute, del limitatore di velocità e degli altri dispositivi di sicurezza;

b) verificare minutamente le funi, le catene e i loro attacchi;

c) verificare minutamente i componenti del circuito idraulico, ivi compresa la tubazione, il cilindro ed il pistone;

d) verificare l'isolamento dell'impianto elettrico e l'efficienza dei collegamenti di terra;

e) annotare i risultati delle suddette verifiche nella documentazione prevista.

3. Il manutentore prescrive tempestivamente la riparazione o la sostituzione delle parti difettose o logorate e verificarne l'esecuzione. Qualora rilevi un pericolo in atto, il manutentore sospende immediatamente il servizio dell'elevatore, fino a quando l'impianto non sia stato riparato, informandone il proprietario e la Ripartizione provinciale Lavoro.

4. Spetta al manutentore provvedere alle manovre di emergenza, ad eccezione di quella a mano, che può essere eseguita anche da altre persone appositamente istruite ed autorizzate.

5. Gli ascensori devono essere sottoposti ad una verifica di sicurezza da parte di un organismo notificato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, e successive modifiche, da effettuarsi almeno ogni tre anni.

6. Le irregolarità nella manutenzione e nelle verifiche di sicurezza da parte della ditta di manutenzione devono essere denunciate alla Ripartizione provinciale Lavoro.

Art. 8.

Elenco provinciale dei manutentori di ascensori

1. La Ripartizione provinciale Lavoro tiene l'elenco provinciale dei manutentori di ascensori, nel quale è iscritto:

a) chi ha almeno un anno di esperienza lavorativa presso una ditta d'ascensori specializzata e ha superato un apposito esame teorico e pratico di abilitazione;

b) chi è in possesso del certificato di abilitazione di cui all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, e successive modifiche.

Art. 9.

Impianti elettrici

1. Gli impianti elettrici, quali gli impianti di messa a terra, gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche e le installazioni elettriche antideflagranti, devono essere progettati, se prescritto, nonché messi e tenuti in servizio secondo le regole di buona tecnica. Vanno utilizzati componenti conformi alle norme di recepimento delle direttive dell'Unione europea in materia. La conformità ai requisiti essenziali di sicurezza ivi previsti è attestata dalla marcatura CE e dalla dichiarazione CE di conformità.

2. L'installatore o il collaudatore incaricato mette in servizio l'impianto elettrico dopo averlo controllato e verificato.

3. La manutenzione dell'impianto elettrico va effettuata secondo le indicazioni dei costruttori dei componenti nonché in caso di usura e di modifiche. Le verifiche di sicurezza sono effettuate con la periodicità prestabilita.

Art. 10.

Altri apparecchi e impianti

1. Le verifiche periodiche delle gru e degli altri apparecchi di sollevamento a motore, degli idroestrattori, delle scale aeree ad inclinazione variabile, dei ponti svilup-pabili su carro, dei ponti sospesi muniti di argano, degli impianti a pressione e degli apparecchi di sollevamento collegati ad una macchina e destinati esclusivamente all'accesso ai posti di lavoro, devono essere effettuate dal verificatore secondo le indicazioni del costruttore, sulla base della valutazione di rischio e tenuto conto delle ore di funzionamento e delle condizioni d'usura dell'apparecchio o dell'impianto, e, comunque, con la periodicità prestabilita.

Art. 11.

Abrogazione

1. Il decreto del Presidente della Giunta provinciale 2 marzo 1999, n. 7, è abrogato.



Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 5 giugno 2015

Il Presidente della provincia: KOMPATSCHER

15R00353

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 6 maggio 2015, n. 086/Pres.

Regolamento concernente la disciplina delle modalità e dei criteri per la concessione e per l'erogazione dei finanziamenti regionali di cui al comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 (Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia), ai sensi dell'articolo 10, comma 4 della legge regionale 21/2006.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 19 del 13 maggio 2015)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 6 novembre 2006, n. 21, recante «Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto in particolare l'articolo 10, comma 2, della richiamata legge regionale 21/2006, laddove l'Amministrazione regionale assegna alla Friuli Venezia Giulia Film Commission un apposito stanziamento denominato Film Fund, destinato sia all'attuazione di iniziative dirette a promuovere il territorio regionale quale sede per la realizzazione di film, che al finanziamento delle spese aventi ad oggetto la prestazione di servizi a soggetti pubblici e privati che realizzano film nel territorio regionale, nonché alla partecipazione ad iniziative di promozione dei film realizzati nella regione;

Visto altresì il comma 4, del medesimo articolo 10, della citata legge regionale 21/2006, il quale stabilisce che con regolamento regionale siano disciplinate le modalità ed i criteri per la concessione e per l'erogazione dei relativi finanziamenti regionali, assegnati a norma del comma 2, dell'articolo 10, della legge regionale 21/2006, all'Associazione Friuli Venezia Giulia Film Commission con uno specifico stanziamento denominato Film Fund;

Visto il testo del «Regolamento concernente la disciplina delle modalità e dei criteri per la concessione e per l'erogazione dei finanziamenti regionali di cui al comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 (Provvedimenti regionali per la promozione,

la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia), ai sensi dell'articolo 10, comma 4 della legge regionale 21/2006»;

Ritenuto pertanto opportuno emanare l'anzidetto «Regolamento»;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, recante «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'articolo 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17, recante «Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia» e successive modificazioni ed integrazioni;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 30 aprile 2015, n. 791;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento concernente la disciplina delle modalità e dei criteri per la concessione e per l'erogazione dei finanziamenti regionali di cui al comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 (Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia), ai sensi dell'articolo 10, comma 4 della legge regionale 21/2006», nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI


Regolamento concernente la disciplina delle modalità e dei criteri per la concessione e per l'erogazione dei finanziamenti regionali di cui al comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 (Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia), ai sensi dell'articolo 10, comma 4 della legge regionale 21/2006.

(Omissis).

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 (Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia), le modalità



ed i criteri per la concessione e l'erogazione di contributi regionali a valere sullo stanziamento denominato «Film Fund» e assegnato alla associazione «Friuli Venezia Giulia Film Commission», di seguito «Film Commission», finalizzati a sostenere produzioni cinematografiche, audiovisive e assimilate che favoriscono l'occupazione, lo sviluppo dell'economia turistica, la promozione e la valorizzazione delle risorse culturali, naturali e ambientali del territorio regionale.

Art. 2.

Soggetti beneficiari

1. I contributi sono concessi alle imprese di produzione cinematografica, audiovisiva e assimilate.

2. Sono escluse dai contributi del comma 1 le imprese in difficoltà così come definite all'art. 2 punto 18 del Reg.(UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014.

Art. 3.

Iniziative finanziabili

1. I contributi sono concessi per la realizzazione sul territorio regionale di produzioni cinematografiche, audiovisive e assimilate quali:

- a) il lungometraggio;
- b) il film di animazione;
- c) film tv, serie tv e opere per il web;
- d) il documentario;
- e) il cortometraggio;
- f) il video musicale.

2. Ogni produzione cinematografica, audiovisiva e assimilate può essere finanziata con un solo contributo, ad eccezione delle produzioni seriali per le quali può essere finanziata ogni singola serie o edizione annuale.

3. Sono escluse dal contributo le produzioni a contenuto pubblicitario, pornografico, discriminatorio o che fanno apologia di violenza, nonché i programmi che promuovono un'istituzione o le sue attività.

Art. 4.

Modalità di presentazione delle domande

1. La domanda di contributo è redatta sul modello (Application form) approvato con decreto del direttore del Servizio turismo e pubblicato sul sito della «Film Commission».

2. La domanda è sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa istante ed è inviata, a pena di inammissibilità, alla «Film Commission» mediante posta elettronica certificata (PEC), per i soggetti aventi sede legale in Italia o altro strumento equivalente che garantisca la certezza della data, per tutti gli altri soggetti, almeno un giorno prima della data prevista per l'inizio delle riprese.

3. La domanda di contributo per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), è corredata dalla seguente documentazione:

- a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, o documento equipollente, da cui risultino i dati identificativi dell'impresa, l'oggetto sociale e il nominativo del legale rappresentante;
- b) soggetto e sceneggiatura dell'opera;
- c) curriculum professionale del produttore e del regista;
- d) copia dell'eventuale accordo di distribuzione o di messa in onda dell'opera, corredato dall'elenco delle opere distribuite negli ultimi 3 anni;
- e) copia di eventuali contratti o lettere d'interesse conclusi con interpreti, corredata dei loro curriculum;
- f) copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante;
- g) copia di eventuali contratti o accordi di coproduzione;

h) prospetto riepilogativo previsionale dei costi complessivi relativi alla produzione, comprensivo del preventivo di spesa da effettuarsi sul territorio regionale, redatto in conformità alla scheda pubblicata sul sito istituzionale della «Film Commission»;

i) dichiarazione da cui risulti l'avvenuta concessione del contributo relativo al Fondo per l'Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia;

l) documenti attestanti la concessione di altri fondi territoriali nazionali od internazionali.

4. La domanda di contributo per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f), è corredata dalla seguente documentazione:

a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, o documento equipollente, da cui risultino i dati identificativi dell'impresa, l'oggetto sociale e il nominativo del legale rappresentante;

b) soggetto ed eventuale sceneggiatura dell'opera;

c) curriculum del produttore e del regista;

d) copia dell'eventuale accordo di distribuzione o di messa in onda dell'opera, corredato dall'elenco delle opere distribuite negli ultimi 3 anni;

e) copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante;

f) copia di eventuali contratti o accordi di coproduzione;

g) prospetto riepilogativo previsionale dei costi complessivi relativi alla produzione, comprensivo del preventivo di spesa da effettuarsi sul territorio regionale, redatto in conformità alla scheda pubblicata sul sito istituzionale della «Film Commission»;

h) dichiarazione da cui risulti l'avvenuta concessione del contributo previsto dal Fondo per l'Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia;

i) documenti attestanti la concessione di altri fondi territoriali nazionali od internazionali.

5. La ripresentazione della domanda per qualsiasi causa, comporta l'obbligo di ripresentare l'intera documentazione.

6. La documentazione presentata ed il materiale consegnato per le finalità del presente regolamento, non saranno in ogni caso restituiti al termine del procedimento.

Art. 5.

Intensità del contributo e spese ammissibili

1. I contributi per le iniziative di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c) sono concessi nella misura massima di:

a) 200.000,00 euro, in caso di riprese nel territorio regionale effettuate per un periodo superiore a 24 giorni;

b) 70.000,00 euro, in caso di riprese nel territorio regionale effettuate per un periodo uguale o inferiore a 24 giorni.

2. I contributi per le iniziative di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f) sono concessi nella misura massima di:

a) 30.000,00 euro, in caso di riprese nel territorio regionale effettuate per un periodo superiore a 10 giorni;

b) 10.000,00 euro, in caso di riprese nel territorio regionale effettuate per un periodo uguale o inferiore a 10 giorni.

3. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono finanziati nella misura massima del 50% dei costi complessivi relativi alla produzione.

4. Sono ammesse a contributo le seguenti spese, sostenute sul territorio regionale:


a) spese di soggiorno, compresi vitto e alloggio;

b) noleggio di attrezzature e materiale tecnico, compresi mezzi di produzione;

c) spese per servizi di audio, video, luci;

d) spese, diverse da quelle di cui alle lettere a), b) e c), quali il noleggio del materiale di scena o dei costumi, l'acquisto di materiale scenografico, l'affitto di uffici, di location o di studi di posa, attrezzatura, sartoria, ricovero mezzi, costi per permessi ed autorizzazioni, assicurazioni, catering, casting, carburante, spese di viaggio, spese di edizione audio e video, spese per la produzione esecutiva o per l'impiego di personale locale a tempo determinato.

5. L'intensità del contributo è stabilita in conformità a quanto previsto dall'allegato «A» che forma parte integrante e sostanziale del presente regolamento.



Art. 6.

Regime comunitario applicabile

Il contributo di cui al presente regolamento è concesso nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 54 del regolamento (UE) 17 giugno 2014, n. 651/2014 (Regolamento della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)), pubblicato nella GUUE 26 giugno 2014, n. L 107.

Art. 7.

Cumulabilità dei contributi

1. I contributi di cui al presente regolamento sono cumulabili, entro il limite del 50% del costo complessivo relativo alla produzione di cui all'articolo 5, comma 3, con altri contributi previsti dalla normativa comunitaria, statale o regionale, se non diversamente stabilito.

Art. 8.

Divieto generale di contribuzione

1. Ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 20 marzo 2000, n.7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), non è ammissibile la concessione di contributi a fronte di rapporti giuridici instaurati a qualunque titolo tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado, limitatamente ai rapporti giuridici che assumono rilevanza ai fini della concessione dei contributi.

Art. 9.

Valutazione delle opere ammissibili a contributo

1. I contributi di cui al presente regolamento sono concessi secondo le modalità del procedimento valutativo a graduatoria di cui all'articolo 36 della legge regionale 7/2000.

2. La selezione delle iniziative ammissibili è effettuata dal Comitato tecnico, mediante valutazione comparata nell'ambito di specifiche graduatorie, entro il 31 marzo, 31 luglio e 31 ottobre di ciascun anno.

3. Nell'ambito della graduatoria, per le iniziative di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, la selezione avverrà sulla base dei seguenti criteri, tenuto conto che il punteggio minimo complessivo per accedere al contributo è di 40 punti:

a) pertinenza in relazione alla promozione del territorio regionale: da 1 a 3 punti;

b) originalità e carattere innovativo: da 1 a 10 punti;

c) efficacia, intesa come potenzialità dell'opera di raggiungere il target di pubblico a cui è rivolta: da 1 a 5 punti;

d) credenziali di produzione, autore, regista, interpreti: da 1 a 10 punti;

e) ricaduta economica dell'iniziativa sul territorio (promozione territoriale finanziaria): da 1 a 15 punti;

f) «effetto FVG», inteso come durata delle riprese sul territorio del Friuli Venezia Giulia in proporzione al numero di giorni di ripresa complessivi: da 1 a 5 punti;

g) fattibilità: da 1 a 10 punti;

h) ogni caratteristica diversa da quelle di cui alle lettere da *a)* a *g)*, volta a promuovere l'immagine della regione Friuli Venezia Giulia in Italia e all'estero: da 1 a 10 punti;

i) ottenimento del contributo del Fondo per l'Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia: 2 punti.

4. Nell'ambito della graduatoria, per le iniziative di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *d)*, *e)* ed *f)*, la selezione avverrà sulla base dei seguenti criteri, tenuto conto che il punteggio minimo complessivo per accedere al contributo è di 23 punti:

a) pertinenza in relazione alla promozione del territorio regionale: da 1 a 5 punti;

b) originalità e carattere innovativo: da 1 a 10 punti;

c) efficacia, intesa come potenzialità dell'opera di raggiungere il target di pubblico a cui è rivolta: da 1 a 5 punti;

d) credenziali di produzione, autore, regista: da 1 a 5 punti;

e) fattibilità: da 1 a 10 punti;

f) ottenimento del contributo del Fondo per l'Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia: 5 punti.

Art. 10.

Comitato tecnico

1. Il Comitato tecnico di valutazione delle iniziative, è nominato con decreto del Direttore centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali ed è composto da:

a) il Direttore del Servizio turismo, con funzioni di Presidente;

b) il Direttore designato dalla Direzione centrale cultura, sport e solidarietà o un suo delegato;

c) un funzionario del Servizio turismo che svolge anche le funzioni di segretario.

2. Al Comitato tecnico può partecipare il presidente della «Film Commission» o suo delegato, quale componente esterno con funzioni consultive.

Art. 11.

Modalità di assegnazione, di concessione e di erogazione dei contributi

1. Entro 30 giorni dalla redazione della graduatoria da parte del Comitato tecnico, sulla base dei criteri di selezione di cui all'articolo 9, il direttore del Servizio turismo regionale, adotta il decreto col quale approva la graduatoria, che entro i 30 giorni successivi, è pubblicata sul sito istituzionale della «Film Commission».

2. La «Film Commission» comunica ai soggetti beneficiari la concessione del contributo.

3. I contributi sono erogati successivamente all'accreditamento a favore della «Film Commission» del relativo finanziamento regionale nella misura del:

a) 50 per cento, a seguito dell'approvazione della rendicontazione della spesa ammessa a contributo;

b) 50 per cento a seguito di uscita in sala o di messa in onda dell'opera, attestata con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, nel rispetto del termine di cui all'articolo 13, comma 1, lettera *b)*.

4. La liquidazione dei contributi di cui all'articolo 9 è subordinata alla dichiarazione del beneficiario di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

Art. 12.

Rendicontazione della spesa

1. Entro sessanta giorni dall'ultimo giorno di riprese sul territorio regionale, il beneficiario presenta alla «Film Commission» la documentazione prevista dagli articoli 41, e 41-bis della legge regionale 7/2000.

2. Il termine di cui al comma 1 può essere prorogato su istanza motivata del beneficiario, presentata prima della scadenza del termine.


3. L'ammontare delle spese rendicontate deve essere almeno pari:

a) al 150 per cento del contributo per le iniziative di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*;

b) al 100 per cento del contributo per le opere di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *d)*, *e)*, ed *f)*. La violazione delle percentuali comporta la revoca del contributo.

4. La mancata rendicontazione nei termini stabiliti o prorogati e la mancata presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *b)* comportano la revoca del contributo.

5. Oltre all'eventuale segnalazione alle autorità competenti per materia, la falsità o mendacio nella documentazione presentata comporta la revoca del contributo.



Art. 13.

Obblighi del beneficiario

1. Nella realizzazione dell'opera, è fatto obbligo al beneficiario, pena la revoca del contributo, di rispettare le seguenti condizioni:

a) inizio delle riprese nel territorio regionale entro 12 mesi dalla comunicazione di ammissione a contributo, opportunamente comunicata alla «Film Commission» prima dell'inizio delle stesse;

b) uscita in sala o messa in onda dell'opera entro 36 mesi dalla data della comunicazione dell'ammissione al contributo;

2. È fatto inoltre obbligo al beneficiario:

a) di presentare la dichiarazione di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno;

b) per le opere di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), di comunicare via mail quotidianamente e per l'intera durata delle riprese sul territorio regionale, l'ordine del giorno della produzione;

c) per le opere di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) di organizzare, prima o durante le riprese, una conferenza stampa sul territorio regionale che preveda la presenza del regista, degli interpreti principali, dell'Assessore regionale in materia di attività produttive e del Presidente della «Film Commission» o loro delegati, nonché dei rappresentanti dei media, senza esclusione alcuna;

d) di acconsentire in qualsiasi momento la presenza sul set di un delegato della «Film Commission» durante la lavorazione;

e) di attribuire alla «Film Commission» il diritto di utilizzo gratuito dell'opera filmica, delle foto di scena e del backstage, esclusivamente per scopi istituzionali e di promozione istituzionale della «Film Commission» e della Regione;

f) di permettere a soli fini di documentazione, ad un operatore delegato dalla «Film Commission», la realizzazione di riprese video o fotografiche durante la lavorazione;

g) di depositare, ai sensi dell'articolo 6, comma 4 della legge regionale 21/2006, entro 60 giorni dall'uscita in sala o messa in onda dell'opera, 5 copie di alta qualità della medesima, una copia del backstage e 2 copie su cd delle foto di scena presso la «Film Commission», nonché una copia di alta qualità della medesima presso la Cineteca del Friuli, con diritto d'uso per quest'ultima, senza scopi commerciali. Su motivata richiesta il termine potrà essere prorogato;

h) per le opere di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), di organizzare una proiezione dell'opera nel territorio regionale con la presenza del regista, e di almeno uno degli interpreti principali, anche in caso di precedente partecipazione dell'opera a festival cinematografici nazionali e internazionali;

i) di invitare un rappresentante della «Film Commission» alle conferenze stampa di presentazione dell'opera, alla premiere della stessa e alle conferenze stampa di tutti i festival cinematografici nazionali e internazionali cui l'opera partecipa;

l) di riportare in tutti i materiali pubblicitari e di comunicazione e in ogni altro materiale di divulgazione dell'opera, il logo di promozione turistica della Regione Friuli Venezia Giulia ed il logo della «Film Commission»;

m) di riportare la dicitura: «con il sostegno di Friuli Venezia Giulia Film Commission» nei titoli di testa delle opere di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), d), e) solo in caso di riprese effettuate nel territorio regionale per un periodo superiore a 18 giorni;

n) di riportare i primi ringraziamenti con la dicitura: «alla Regione Friuli Venezia Giulia» e «alla Friuli Venezia Giulia Film Commission» o con i rispettivi loghi, e di riportare il logo della «Film Commission» nei titoli di coda di tutte le opere di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), d), e) e di ogni singola puntata delle opere seriali.

3. I termini di cui al comma 1 possono essere prorogati su motivata richiesta dell'interessato.

4. La verifica del rispetto delle condizioni di cui ai commi 1 e 2 è effettuata dalla «Film Commission».

Art. 14.

Controlli

1. In qualsiasi momento possono essere disposti dalla «Film Commission», ispezioni e controlli, anche a campione, in relazione al contributo erogato, allo scopo di verificare lo stato di attuazione dell'opera e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario.

2. In qualsiasi momento la Regione, per il tramite della «Film Commission», può richiedere ulteriori specifici controlli in relazione al contributo erogato.

Art. 15.

Revoca e sospensione

1. Fermi restando i casi di revoca di cui agli articoli 12 e 13, il contributo è revocato qualora il beneficiario realizzi un'opera difforme da quella ammessa a contributo.

2. La sospensione delle erogazioni e la restituzione dei contributi sono disciplinate dalle disposizioni di cui al titolo III, capo II, della legge regionale 7/2000.

Art. 16.

Norma transitoria

1. Ai procedimenti in corso per i quali sia già intervenuto il provvedimento di concessione alla data di entrata in vigore del presente regolamento continua ad applicarsi il regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione 25 ottobre 2011, n. 0253/Pres. (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi a sostegno delle produzioni cinematografiche e televisive, a valere sullo stanziamento denominato Film Fund, assegnato all'Associazione Friuli Venezia Giulia Film Commission, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 6 novembre 2006, n. 21).

2. Per i procedimenti di cui al comma 1, i finanziamenti regionali sono accreditati, previa richiesta, alla «Film Commission» in relazione alle esigenze di erogazione dei contributi alle singole produzioni di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Regione 0253/Pres. del 25 ottobre 2011.

3. Ai procedimenti in corso per i quali non sia già intervenuto il provvedimento di concessione alla data di entrata in vigore del presente regolamento, si applica il presente regolamento.

Art. 17.

Riparto stanziamento

1. Il Programma Operativo di Gestione (POG) definisce le quote di stanziamento riservate, rispettivamente, alle iniziative di cui all'art. 3, lettere a), b) e c) nonché alle iniziative di cui all'articolo 3, lettere d) e f).

Art. 18.

Rinvio

1. Per quanto non previsto espressamente dal presente regolamento si applicano le disposizioni della legge regionale 7/2000.

2. I rinvii a leggi, regolamenti e atti comunitari contenuti nel presente regolamento si intendono effettuati al testo vigente dei medesimi.

Art. 19.

Abrogazione

1. Il decreto del Presidente della Regione 25 ottobre 2011, n. 253 è abrogato.

Art. 20.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.



ALLEGATO A
(riferito all'articolo 9 del Regolamento)

INTENSITÀ DEL CONTRIBUTO

Punteggio complessivo		Percentuale di intensità contributiva da applicare ai massimali previsti dall'articolo 5
Per le iniziative di cui all'articolo 3, lettere a), b) e c)		
da	a	
40	50	50%
51	60	75%
61	70	100%
Per le iniziative di cui all'articolo 3, lettere d), e) ed f)		
23	28	50%
29	34	75%
35	40	100%

Visto, il *Presidente*: SERRACCHIANI

15R00330

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 16 luglio 2015, n. 10.

Collegato alla legge comunitaria regionale 2015 - Abrogazioni di leggi, regolamenti e singole disposizioni normative regionali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna - parte prima - n. 172 del 16 luglio 2015)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge è finalizzata a semplificare il sistema normativo regionale, in attuazione del principio di miglioramento della qualità della legislazione contenuto

nella legge regionale 7 dicembre 2011, n. 18 (Misure per l'attuazione degli obiettivi di semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale. Istituzione della sessione di semplificazione) e del principio di revisione periodica della normativa previsto a livello europeo dal Programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (Regulatory Fitness and Performance Programme (REFIT)) di cui alla Comunicazione COM (2012) 746 della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 12 dicembre 2012 (Adeguatezza della regolamentazione dell'Unione europea), mediante l'abrogazione espressa di leggi, di regolamenti e di singole disposizioni normative regionali già implicitamente abrogati o comunque non più operanti o applicati.

Art. 2.

Abrogazioni

1. Sono o rimangono abrogati le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative regionali di cui all'allegato A.

2. Le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative regionali di cui al comma 1 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, compresi quelli di carattere sanzionatorio e quelli di esecuzione degli impegni di spesa.

3. In conformità con i principi generali dell'ordinamento, salvo diversa espressa disposizione, l'abrogazione di leggi e di disposizioni normative regionali attuata con la presente legge non determina la reviviscenza di disposizioni modificate o abrogate dalle stesse. Pertanto restano comunque in vigore le modifiche normative operate dalle disposizioni abrogate.

Art. 3.

Modifiche alla legge regionale n. 47 del 1982


1. Al secondo comma dell'articolo 2 della legge regionale 20 ottobre 1982, n. 47 (Istituzione del Comitato regionale per le onoranze ai caduti di Marzabotto) le parole «la Provincia di Bologna» sono sostituite dalle seguenti: «la Città metropolitana di Bologna».

2. Al primo comma dell'articolo 3 della legge regionale n. 47 del 1982 le parole: «della Provincia di Bologna» sono sostituite dalle seguenti: «della Città metropolitana di Bologna».

3. Alla fine del primo comma dell'articolo 4 della legge regionale n. 47 del 1982 sono aggiunte le seguenti parole: «, salvo consentire il conferimento di incarichi retribuiti a persone esterne al Comitato finalizzati esclusivamente alla gestione amministrativo-contabile del Comitato medesimo».

4. Il secondo comma dell'articolo 4 della legge regionale n. 47 del 1982 è abrogato.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.



È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 16 luglio 2015

BONACCINI

ALLEGATO A

Elenco 1

1) legge regionale 11 ottobre 1972, n. 9 (Norme transitorie per l'esercizio delle funzioni trasferite o delegate alla Regione Emilia-Romagna ai sensi dei D.P.R. 14 gennaio 1972 numeri 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6, e dei D.P.R. 15 gennaio 1972, numeri 7 - 8 - 9 - 10 - 11)

2) legge regionale 2 gennaio 1973, n. 1 (Adeguamento di disposizioni della legge 12 marzo 1968, n. 326, per interventi nel campo delle attività turistiche)

3) legge regionale 23 gennaio 1973, n. 8 (Concessione di contributi sui mutui contratti dai Comuni e consorzi di Comuni con bilancio deficitario per l'acquisizione e urbanizzazione delle aree di cui alla legge 18 aprile 1962 n. 167 e successive modifiche ed integrazioni ed alla legge 22 ottobre 1971 n. 865)

4) legge regionale 14 novembre 1973, n. 35 (Interventi pubblici di rimboschimento, di ricostituzione boschiva e di sistemazione idraulico-forestale nell'ambito del territorio regionale)

5) legge regionale 27 dicembre 1973, n. 48 (Determinazione della nuova aliquota della tassa regionale di circolazione)

6) legge regionale 4 marzo 1974, n. 11 (Interpretazione autentica del primo comma dell'articolo 5 della legge regionale 11 ottobre 1972, n. 9 «Norme transitorie per l'esercizio delle funzioni trasferite o delegate alla Regione Emilia-Romagna ai sensi dei DPR 14 gennaio 1972 nn. 1-2-3-4-5-6 e dei DPR 15 gennaio 1972, nn. 7-8-9-10-11», e modificazione della legge stessa)

7) legge regionale 18 maggio 1974, n. 17 (Rifinanziamento della legge regionale 13 agosto 1973, n. 29 «Potenziamento delle strutture produttive zootecniche»)

8) legge regionale 6 luglio 1974, n. 25 (Rifinanziamento della legge regionale 14 novembre 1973, n. 35 «Interventi pubblici di rimboschimento, di ricostituzione boschiva e di sistemazione idraulico-forestale nell'ambito del territorio regionale»)

9) legge regionale 6 luglio 1974, n. 26 (Provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice diretta, singola e cooperativa)

10) legge regionale 30 luglio 1974, n. 36 (Provvedimenti straordinari ed urgenti a sostegno della zootecnia)

11) legge regionale 28 ottobre 1974, n. 48 (Concessione di contributi sui mutui contratti dai comuni e consorzi di comuni con bilancio deficitario per l'acquisizione e urbanizzazione delle aree di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni ed integrazioni, e alla legge 22 ottobre 1971, n. 865)

12) legge regionale 20 dicembre 1974, n. 54 (Modifica delle leggi regionali n. 14 del 22 dicembre 1972 e n. 15 del 7 marzo 1973. Ammissibilità del cumulo dei contributi previsti dalle citate leggi a beneficio dei comuni o loro consorzi per la realizzazione di asili nido)

13) legge regionale 20 dicembre 1974, n. 55 (Modificazione alla legge regionale 10 luglio 1974, n. 28 «Interventi per il finanziamento di opere acquedottistiche nel territorio regionale»)

14) legge regionale 7 maggio 1975, n. 29 (Potenziamento delle strutture produttive zootecniche - integrazione alla legge regionale 13 agosto 1973, n. 29, rifinanziata con legge regionale 18 maggio 1974, n. 17)

15) legge regionale 14 maggio 1975, n. 31 (Provvidenze per la ristrutturazione ed il miglioramento qualitativo delle produzioni agricole pregiate e per l'incremento della produzione bieticola)

16) legge regionale 19 maggio 1975, n. 33 (Interventi a sostegno delle attività agricole nelle zone montane)

17) legge regionale 10 giugno 1977, n. 26 (Aumento del sussidio giornaliero a favore degli hanseiani e delega delle relative funzioni ai Comuni)

18) legge regionale 8 luglio 1977, n. 32 (Modifica di alcuni articoli della legge regionale 19 aprile 1975, n. 24 «Formazione di una cartografia regionale»)

19) legge regionale 8 luglio 1977, n. 33 (Modifiche alla legge regionale 24 gennaio 1975, n. 6 «Interventi per la forestazione nel territorio regionale, con particolare riferimento al territorio montano»)

20) legge regionale 24 agosto 1977, n. 36 (Legge regionale n. 20 del 27 aprile 1976 «Provvedimenti straordinari per il completamento dell'abitato di Succiso (Comune di Ramiseto) - Delega delle relative funzioni amministrative» - Modifiche)

21) legge regionale 22 giugno 1978, n. 18 (Integrazione della legge regionale 11 ottobre 1972, n. 9 «Norme transitorie per l'esercizio delle funzioni trasferite o delegate alla Regione Emilia-Romagna ai sensi dei D.P.R. 14 gennaio 1972 nn. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 e dei D.P.R. 15 gennaio 1972 nn. 7 - 8 - 9 - 10 - 11»)

22) legge regionale 26 ottobre 1979, n. 37 (Utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate - Delega di funzioni amministrative alle Province)

23) legge regionale 1 dicembre 1979, n. 43 (Norma transitoria in materia di tassa per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio)

24) legge regionale 24 marzo 1980, n. 19 (Attuazione dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, recante ulteriori norme in materia di tutela delle acque dall'inquinamento. Delega di funzioni amministrative alle Province ed al Comitato Circondariale di Rimini)

25) legge regionale 29 marzo 1980, n. 23 (Norme per l'acceleramento delle procedure relative agli strumenti urbanistici, nonché norme modificative ed integrative delle leggi regionali 31 gennaio 1975 n. 12, 24 marzo 1975 n. 18, 12 gennaio 1978 n. 2, 2 maggio 1978 n. 13, 1 agosto 1978 n. 26, 7 dicembre 1978 n. 47 e 13 marzo 1979 n. 7)

26) legge regionale 5 maggio 1980, n. 29 (Indennità premio di servizio da corrispondere al personale per il quale non opera la ricongiunzione dei servizi - Anticipazione al personale di una quota del trattamento di fine servizio)

27) legge regionale 29 dicembre 1980, n. 60 (Modifica della legge regionale 23 agosto 1979, n. 26 «Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali»)

28) legge regionale 4 settembre 1981, n. 29 (Interventi per lo sviluppo dell'acquacoltura)

29) legge regionale 30 agosto 1982, n. 43 (Concessione di contributi integrativi a consorzi di cooperative di pescatori per la costruzione, ampliamento e acquisto di opere, di attrezzature ed impianti per la conservazione, la lavorazione e la trasformazione dei prodotti della pesca destinata all'alimentazione umana)

30) legge regionale 29 gennaio 1983, n. 7 (Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature. Disciplina del trasporto di liquami e acque reflue di insediamenti civili e produttivi)

31) legge regionale 28 novembre 1986, n. 42 (Ulteriori modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 gennaio 1983, n. 7, recante Norme sulla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili che non recapitano nelle pubbliche fognature - Provvedimenti per il contenimento dell'eutrofizzazione)

32) legge regionale 18 aprile 1990, n. 32 (Assunzione pro-parte degli oneri annui di funzionamento dell'associazione «Centro di documentazione per la patata» di Budrio)

33) legge regionale 26 aprile 1993, n. 22 (Contributo annuale per la gestione dell'ufficio europeo di informazione e animazione rurale «Carrefour»)

34) legge regionale 8 settembre 1997, n. 33 (Interventi per lo sviluppo dei sistemi di qualità nel settore agroalimentare)


35) legge regionale 28 dicembre 1999, n. 39 (Interventi per lo sviluppo dei sistemi agroalimentari)

36) legge regionale 7 aprile 2000, n. 25 (Incentivazione dell'uso della fertilizzazione organica ai fini della tutela della qualità dei suoli agricoli)

37) legge regionale 30 gennaio 2001, n. 2 (Attuazione del piano regionale di sviluppo rurale della Regione Emilia-Romagna 2000-2006)

38) legge regionale 9 dicembre 2002, n. 33 (Interventi per lo sviluppo dei sistemi di rintracciabilità nel settore agricolo ed alimentare. Modifiche alla legge regionale 8 settembre 1977, n. 33 (Interventi per lo sviluppo dei sistemi di qualità nel settore agroalimentare))

Elenco 2



1) regolamento regionale 26 settembre 2002, n. 24 (Riconoscimento di infermità dipendente da causa di servizio e concessione dell'equo indennizzo)

Elenco 3

articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32 della legge regionale 15 febbraio 1980, n. 11 (Organizzazione e disciplina della riproduzione animale)

articolo 51 della legge regionale 20 dicembre 1994, n. 50 (Norme in materia di programmazione, contabilità, contratti e controllo delle Aziende Unità sanitarie locali e delle Aziende Ospedaliere)

articolo 9 della legge 16 gennaio 1997, n. 2 (Misure straordinarie di gestione flessibile dell'impiego regionale)

articolo 12, comma 2, della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 29 (Norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento del Servizio sanitario regionale)

articolo 4 della legge regionale 27 luglio 2005, n. 14 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007. Primo provvedimento generale di variazione)

articolo 3 della legge regionale 29 ottobre 2008, n. 17 (Misure straordinarie in materia di organizzazione)

articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 11 della legge regionale 20 dicembre 2013, n. 26 (Disposizioni urgenti in materia di organizzazione del lavoro nel sistema delle amministrazioni regionali)

(omissis)

15R00369


LOREDANA COLECCHIA, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2015-GUG-035) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)* - annuale € **302,47**
 (di cui spese di spedizione € 74,42)* - semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)* - annuale € **86,72**
 (di cui spese di spedizione € 20,95)* - semestrale € **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
 Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
 Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00


I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 5 0 9 1 2 *

€ 2,00

